

CIV SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDI' 29 MAGGIO 1991

Presidenza del Presidente MEREU SALVATORANGELO

i n d i

del Vicepresidente SCANO

i n d i

del Presidente MEREU SALVATORANGELO

INDICE

Congedo	3183
Disegno di legge: "Norme integrative per l'attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 concernente: 'Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale'" (113). (Continuazione della discussione e approvazione, presentazione e approvazione di ordine del giorno):	
SATTA ANTONIO, <i>Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica</i>	3184, 3194, 3198
.....	3202, 3207, 3113, 3217
ZUCCA.....	3189, 3191
USAI SANDRO.....	3193
MANCHINU.....	3193, 3202, 3209
SORO.....	3193, 3205
COGODI.....	3194, 3196, 3202, 3210, 3216
FADDA FAUSTO.....	3195, 3207
MELONI.....	3198, 3200, 3206
SELIS.....	3200
SANNA.....	3208
BAROSCHI.....	3210, 3212, 3217
FADDA ANTONIO.....	3217
USAI EDOARDO.....	3218
(Votazione segreta dell'emendamento numero 26).....	3208

(Risultato della votazione).....	3208
(Votazione per appello nominale del disegno di legge numero 113).....	3218
(Risultato della votazione).....	3218
Fissazione di termini per l'esame in Commissione:	
SERRENTI.....	3218
PORCU.....	3219
Interpellanza (Annunzio)	3184
Interrogazioni (Annunzio)	3184
Proposte di legge (Annunzio di presentazione)	3184

La seduta è aperta alle ore 10 e 35.

PORCU, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 21 maggio 1991, che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Amadu ha chiesto un giorno di congedo a far data dal 29 maggio 1991. Se non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.

Annunzio di presentazione di proposte di legge

PRESIDENTE. Annunzio che sono state presentate le seguenti proposte di legge:

dai consiglieri Salis - Puligheddu - Ladu G. - Melis - Meloni - Murgia - Ortu - Planetta:

“Celebrazioni del bicentenario dei moti antifeudali in Sardegna e istituzione della festa nazionale del popolo sardo ‘Sa Die’ il 28 aprile”. (215)

dai consiglieri Meloni - Puligheddu - Ladu G. - Melis - Morittu - Murgia - Ortu - Planetta - Salis - Serrenti:

“Modifica ed integrazione all’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, recante ‘Norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna’”. (216)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PORCU, *Segretario:*

“Interrogazione Giagu, con richiesta di risposta scritta, sul mancato pagamento da parte della Regione degli indennizzi per il fermo biologico e sulla politica a favore della pesca”. (205)

“Interrogazione Soro, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata attuazione della legge regionale 31 luglio 1990, n. 35: ‘Partecipazione della Regione sarda alla creazione della fondazione e al finanziamento del premio intitolato a Costantino Nivola’”. (206)

Annunzio di interpellanza

PRESIDENTE. Si dia annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

PORCU, *Segretario:*

“Interpellanza Serra Pintus sul mancato

rinnovo degli organi della Consulta femminile regionale”. (152)

Continuazione e fine della discussione e approvazione del disegno di legge: “Norme integrative per l’attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 concernente ‘Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale’” (113)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge numero 113: “Norme integrative per l’attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, concernente ‘Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale’”.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che si è sviluppato nella settimana scorsa intorno ai temi dell’urbanistica nelle sue diverse articolazioni è stato, e non poteva essere diversamente, ricco di contributi anche perché l’ambiente e la salvaguardia del territorio restano per tutto il Consiglio regionale un punto di riferimento per la politica urbanistica in Sardegna.

Dico subito che questo disegno di legge non stravolge assolutamente la legge urbanistica numero 45 come qualcuno ha detto né tantomeno il suo spirito e la sua filosofia. Si tratta di norme, carissimo collega Cogodi, lei le ha definite normette, si tratta di norme chiare che vanno verso la certezza del diritto e non solo quello catastale, onorevole Cogodi, il diritto è uguale per tutti i cittadini, sia che abbiano riferimento nel catasto, sia che non ne abbiano perché la norma interessa tutta la collettività.

Oggi tutti parliamo in questa sede della necessità di una rivisitazione della legge numero 45, cosa forse impossibile da proporre un anno fa, e questo credo che sia un fatto estremamente significativo che coinvolge responsabilità di tutti, cade quindi quasi un tabù ma non perché qualcuno voglia modificare profondamente la

legge numero 45 che rimane una legge per certi versi rivoluzionaria, fortemente innovativa, che ha segnato un momento davvero importante nella politica urbanistica della Sardegna nel momento in cui il Consiglio regionale ha approvato una legge organica dopo decenni di attesa. La legge in discussione affronta alcuni problemi, forse i più urgenti, ma la Giunta si è sempre dimostrata, e lo conferma oggi, disponibile a confrontarsi con tutte le forze politiche per una attenta revisione, un aggiornamento e un adeguamento delle norme della "45" che non fossero attuali o andassero meglio riscritte. Questo sarà necessario, così come è stato sottolineato da diversi colleghi, anche alla luce della 142 e della novità che questa legge di riforma delle autonomie locali pone cioè nuove competenze che vengono attribuite agli enti locali.

La legge in discussione, dicevo, chiude, con una norma transitoria il problema degli strumenti urbanistici *in itinere* al momento dell'approvazione della legge numero 45, quando nella tensione del momento non ci fu il tempo di prevederla, così come avviene per tutte le leggi di grande riforma. Una norma transitoria che, onorevoli colleghi, si riferisce esclusivamente all'*iter* procedurale, fermo restando che tutti questi strumenti restano sottoposti nella forma e nei contenuti alla disciplina e alle direttive e ai vincoli della legge numero 45.

Certezza del diritto, dicevo, infatti in questa legge si reintroduce il potere sostitutivo perché il cittadino ha bisogno di avere tempi certi. E' vero che le amministrazioni comunali hanno difficoltà a dare in tempi relativamente brevi risposte ai problemi posti dai cittadini, ma in questa legge noi cominciamo a creare strumenti e soprattutto cominciamo a dare risorse finanziarie perché questi strumenti possano funzionare e possano mettere gli enti locali in condizioni di affrontare i problemi che la legge urbanistica pone. Mi riferisco allo strumento della condotta urbanistica che in un emendamento della maggioranza, che la Giunta condivide, si porta fino a 10 mila abitanti tendendo a far sì che la condotta urbanistica sia uno strumento che porta i comuni a consorzarsi fra di loro per avere uno strumento completo, uno strumento efficiente,

uno strumento che abbia professionalità in grado di supportare in modo adeguato l'ente locale sotto l'aspetto dell'urbanistica.

Abbiamo previsto in questa legge l'introduzione del regolamento edilizio, una mera dimenticanza fra i contenuti del piano urbanistico comunale.

Quindi questi sono gli aspetti peculiari di questa legge che rivisita alcune norme della "45", una legge che, onorevoli colleghi, al pari di altre leggi, dovrebbe essere estremamente chiara, mentre invece per molti aspetti è confusa o comunque che si presta a diverse interpretazioni, né è possibile pensare che un ente locale possa avere un giurista al suo fianco per interpretare una norma che poi magari viene interpretata diversamente da un altro giurista, visto che purtroppo le "sensibilità giuridiche" spesso hanno il sopravvento sulla interpretazione reale della norma stessa. Ma in questo dibattito che si è svolto in Consiglio regionale è stato dato ampio spazio, più che alla norma in discussione, ai piani paesistici che certamente sono una parte fondamentale della legge stessa perché questa legge possa essere compiutamente attuata.

Nel rispetto delle competenze che sono dell'Assessore regionale per la difesa del paesaggio, posso tranquillamente fare alcune considerazioni: primo, che la Giunta è fermamente convinta di portare a compimento uno strumento così importante quali sono i piani paesistici, piani che debbono però rispondere allo spirito e alla lettera della legge regionale 45, piani che diventano piani territoriali urbanistici con valenza paesistica che quindi superano l'impostazione prevista dalla legge 14 del 1986, la "431", che sono stati varati da questi gruppi di studio di grandi professionisti con cartografie sicuramente inadeguate. Basti pensare che i piani sono stati varati su una cartografia da 1:25.000 e uno di questi piani è stato varato su una cartografia da 1:100.000 contro una cartografia degli enti locali che varia da 1:2.000 a 1:4.000, massimo 1:10.000 per quanto riguarda le parti confinanti.

Certo, è importante a nostro avviso che i piani paesistici rispondano all'esigenza fonda-

mentale di consentire un ordinato e serio sviluppo urbanistico unitamente alla salvaguardia del territorio. In questa linea intende muoversi la Giunta regionale convinta che il confronto con gli enti locali che è stato qui richiamato espressamente da qualche collega porterà sicuramente un importante contributo per l'attuazione dello strumento necessario, indispensabile, fondamentale per poter avere in Sardegna una vera programmazione urbanistica del territorio. Con la legge in discussione oggi la Giunta regionale propone che i piani paesistici possano essere estesi all'intero territorio della Sardegna e non solo ad una parte delle fasce costiere, a una larga parte, così come avviene per quelli *in itinere* e questa credo che sia la vera e seria risposta che la Giunta regionale dà a quanti vorrebbero avanzare sospetti sulla reale volontà della Giunta stessa in ordine al varo dei piani territoriali paesistici. Poiché il tempo trascorre e ci si avvicina sempre più alla scadenza del 31 dicembre che supera la decadenza degli stessi vincoli posti dalla "45" in attesa dei piani paesistici, io credo di poter dire che questo periodo deve venire adeguatamente utilizzato per valutare attentamente la validità dello strumento così come è stato varato per verificarne la corrispondenza alla norma e allo spirito della "45" e quindi consegnare agli enti locali strumenti veramente rispondenti alla normativa e all'*iter* procedurale previsto dalla legge stessa.

La legge 45 è stata definita per certi versi, come dicevo all'inizio, rivoluzionaria e fortemente innovativa, di questo sono profondamente convinto ed è per questo che l'elaborazione delle diverse direttive previste dalla legge ha trovato un po' tutti impreparati per la loro complessità, per la loro grande novità. Noi ci stiamo lavorando da molto tempo col necessario indispensabile contributo di esperti di grande valore. In tempi brevi le proposte saranno presentate all'attenzione della Giunta per poter poi avviare il confronto con le forze politiche dapprima in Commissione e poi in Consiglio che è la sede deputata all'approvazione delle direttive stesse. Non abbiamo dormito, onorevoli colleghi, si sta lavorando con grande impe-

gno da parte di tutti, struttura interna ed esperti, e siamo oramai vicini alla data di presentazione delle proposte stesse. Confesso che non è stato facile per nessuno affrontare un impegno così importante. L'attenzione per l'osservanza delle norme della legge 45 comunque è stata in questo periodo puntuale in ogni suo aspetto. Si è tanto parlato di deroghe, l'onorevole Cogodine ha parlato diffusamente, così come l'onorevole Soro ha puntualmente risposto. Non so se deroghe e nullaosta siano per qualcuno la stessa cosa, un dato è certo: la Giunta regionale ha rilasciato in un anno e mezzo una sola deroga, anzi si può dire una deroga impropria trattandosi di una concessione edilizia vigente e quindi una richiesta in corso d'opera di una concessione in diminuzione di volumetria. Ma poiché io credo che la legge non debba lasciare mai spazio a discrezioni di questo o di quell'Assessore, di questa o di quella Giunta (la norma deve essere garantista per tutti, deve essere quindi chiara nella sua espressione), per questo anche per quanto riguarda la deroga, anche se il comma terzo dell'articolo 12 lascerebbe ampio spazio a ogni tipo di deroga, la Giunta regionale ha inteso regolamentare il tipo di deroga concedibile d'intesa con la Commissione consiliare competente che si è espressa al riguardo all'unanimità.

Diversa cosa è il nullaosta che è un atto dovuto per quanto ci riguarda, se esistono le condizioni per cui questo nullaosta debba essere concesso; nullaosta che poi è propedeutico a tutto un *iter* che dovrà affrontare diversi altri ostacoli fino ad arrivare al rilascio della concessione che spetta esclusivamente al sindaco del Comune interessato. Una legge quindi che non lascia, che non deve lasciare, come qualsiasi altra legge, spazi per interpretazioni più o meno comode, a seconda della circostanza, ma una legge che va interpretata nel senso della risposta uguale per tutti coloro i quali hanno i requisiti.

Si è fatto anche un gran parlare della legge numero 23 dell'85 per quanto riguarda l'attenzione della Regione, dell'Assessorato all'urbanistica, verso il fiorire di nuove opere abusive nel territorio della Sardegna. Bene, vorrei dire

all'onorevole Cogodi che sono state effettuate due licitazioni nell'89 e nel '90 con le imprese specializzate allo scopo di porre a disposizione dei comuni richiedenti i mezzi meccanici e il personale per i necessari provvedimenti. E' stata diramata nel '90 un'apposita circolare diretta a tutti i comuni al fine di fornire loro le direttive per utilizzare i mezzi meccanici messi a loro disposizione dall'Assessorato regionale.

Allo stato attuale il servizio di vigilanza edilizia, d'intesa con i comuni richiedenti, sta procedendo a definire la regolarità delle procedure per l'abbattimento delle opere abusive non sanabili in base alle attuali disposizioni normative. Occorre al riguardo rimarcare che, con l'abrogazione della legge 17 avvenuta a seguito dell'entrata in vigore della "45", il regime sanzionatorio previsto per le opere abusive non sanabili è mutato notevolmente, come i colleghi sapranno. Infatti nel passato in base agli articoli 19 e 20 della "17" i lavori eseguiti in violazione alle misure provvisorie di tutela ambientale, cioè della fascia dei 150 metri dal mare, comportavano sempre l'obbligo della demolizione e rimessa in pristino a cura del contravventore, ovvero il suo danno, in caso di inottemperanza da parte del comune, con intervento sostitutivo degli organi di controllo regionale in caso di inerzia nella amministrazione comunale. L'attuale normativa contemplata dalla "23" e dalla "45" prevede invece un regime sanzionatorio per opere abusive non sanabili più garantista per la pubblica amministrazione in materia di applicazione delle sanzioni amministrative, cioè le demolizioni. Infatti le opere abusive non sanabili, prima di essere demolite devono essere preliminarmente acquisite al patrimonio dell'amministrazione comunale unitamente all'area sulla quale insistono e sono sottoposte alla valutazione del Consiglio comunale, il quale deve accettare la sussistenza o meno di prevalenti interessi pubblici per la loro conservazione, ovvero la demolizione a cura e spese dell'amministrazione comunale. Ciò comporta pertanto una valutazione caso per caso delle singole situazioni abusive riscontrate. Devo anche aggiungere che il servizio di vigilanza edilizia ha attivato, sempre d'intesa con i comuni,

l'osservatorio regionale sull'abusivismo al fine di censire le opere abusive da assoggettare a successive sanzioni amministrative. Sono stati inoltre disposti finanziamenti a favore dei comuni per tre miliardi nell'88, due miliardi e mezzo nell'89 e due miliardi nel '90 per la predisposizione dei piani di risanamento urbanistico previsti dall'articolo 37 della 23 al fine di consentire agli stessi di predisporre ed attuare, anche con l'intervento finanziario regionale, degli organici interventi finalizzati al recupero e alla sanatoria di insediamenti edilizi realizzati in tutto o in parte abusivamente.

Allo stato attuale sono stati approvati ben 120 piani di risanamento urbanistico i cui interventi verranno finanziati con i fondi stanziati per il triennio '91-'93, pari a dieci miliardi e mezzo.

Io non ho avuto la fortuna di potere demolire un immobile abitato da un Ministro della Repubblica in quell'epoca, o la casa del suocero di un segretario del Partito Sardo d'Azione di Ozieri, però dando uno sguardo alle demolizioni, onorevole Cogodi, al di fuori di questi due casi, si parla di demolizione e abbattimento di opere ricadenti in zona demaniale o marittima, quindi per decisione di autorità che vanno al di là della Regione.

Vorrei dire questo senza polemica: l'Assessorato sta su questo aspetto attivando tutte le procedure e mettendo in campo tutti i mezzi perché, per quanto riguarda gli abusi, vengano perseguiti, ma sempre tenendo conto delle norme di legge che in questo caso devono essere uguali per tutti e non possono essere interpretate in maniera diversa a seconda della circostanza o del titolare dell'abuso stesso.

Ecco, queste considerazioni, signor Presidente, volevo fare al termine del dibattito per manifestare anche un apprezzamento per il contributo che è venuto da tutti i consiglieri che sono intervenuti nella discussione e sottolineare ancora che la legge in discussione è un'esigenza ormai improcrastinabile per adeguare delle norme, per precisarle meglio, della stessa legge 45, fermo restando l'impegno per una rivisitazione complessiva della stessa che è diventata ormai un'esigenza - e ci pare che questo sia

un fatto da sottolineare – un'esigenza di tutti i Gruppi politici a dimostrazione che intorno a questa materia così delicata e così complessa le forze politiche, il Governo della Regione sono impegnati insieme a dare risposte che siano risposte chiare, risposte certe, risposte non interpretabili a seconda delle circostanze, come dicevo prima, ma trovino un riferimento preciso nella norma stessa dalla legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del titolo I.

PORCU, *Segretario*:

TITOLO I

Integrazione alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PORCU, *Segretario*:

Art. 1

Norma transitoria

1. Gli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi, compresi gli studi di disciplina delle zone turistiche, adottati dal Consiglio comunale entro il 21 dicembre 1989, seguono il procedimento di formazione stabilito per ciascuno di essi dalle disposizioni vigenti in materia alla suddetta data, previo parere del Comitato tecnico regionale per l'urbanistica.

2. Le norme di cui al precedente comma

hanno validità un anno.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Manchinu - Fadda A. - Soro - Merella

Art. 1

Dopo il primo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

“Gli strumenti di cui al precedente comma sono comunque sottoposti per i loro contenuti alle norme di cui alla legge 22 dicembre 1985, n. 45”. (19)

Emendamento sostitutivo parziale Zucca - Satta G. - Cogodi - Ladu L.

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Gli atti amministrativi già compiuti in sede comunale relativamente alla predisposizione di strumenti urbanistici generali in data anteriore al 21 dicembre 1989 sono fatti salvi se corrispondenti nella forma e nei contenuti alla nuova disciplina di cui alla L.R. 45/1989”. (26)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 19 ha facoltà di parlare l'onorevole Manchinu.

MANCHINU (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 26 ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Gli emendamenti in discussione sono sostanzialmente identici.

PRESIDENTE. Esatto. L'emendamento numero 26 recita: "Gli atti amministrativi compiuti in sede comunale relativamente alla predisposizione degli strumenti urbanistici generali in data anteriore al 21 dicembre 1989 sono fatti salvi se corrispondenti nella forma alla legge 45".

L'altro emendamento dice in sostanza più stringatamente la stessa cosa: "Gli strumenti di cui al precedente comma sono comunque sottoposti per i loro contenuti alle norme di cui alla legge 22 dicembre 1989, numero 45". Possono essere unificati gli emendamenti? Sentiamo comunque il parere della Giunta.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. La Giunta accoglie gli emendamenti numeri 26 e 19. Essendo di pari contenuto, diamo mandato agli Uffici affinché vengano coordinati e si ricavi un unico emendamento. Potrebbe essere preso anche come unico emendamento quello a firma Manchinu e più e cioè: dopo il primo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente "gli strumenti di cui al precedente comma sono comunque sottoposti per i loro contenuti alle norme di cui alla legge 22 dicembre 1989, numero 45".

Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.D.S.). A parte qualche piccolo dettaglio, signor Presidente, sono quasi identici. Per cui si può chiedere agli Uffici di unificarli, aggiungendo qualche piccolo dettaglio che nella formulazione stringata dell'emendamento numero 19, l'emendamento della maggioranza, non c'è.

PRESIDENTE. Li aggiunga lei, onorevole Zucca, poi semmai risottopongo l'emendamento all'attenzione e alla votazione. Allora,

sospendiamo per un attimo l'articolo 1 ed i due emendamenti; e nel frattempo l'onorevole Zucca ha mandato per predisporre una sintesi.

Si dia lettura dell'articolo 2.

PORCU, *Segretario*:

Art. 2

Contributi ai Comuni per gli studi delle zone turistiche predisposti prima del 22 dicembre 1989

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi sulle spese per la redazione degli studi di disciplina delle zone turistiche, derivanti da convenzioni stipulate anteriormente al 22 dicembre 1989.

2. I contributi non possono eccedere il 90 per cento della spesa risultante dalla parcella degli onorari del professionista incaricato relativa alla fase di stesura del Piano alla data di cui al precedente comma.

3. L'Amministrazione comunale attesta la congruità della parcella del professionista incaricato, vistata dagli ordini professionali competenti, in rapporto agli impegni assunti nella convenzione d'incarico ed effettivamente assolti.

4. Alla determinazione dei contributi ed all'assunzione del relativo impegno provvede, su domanda del Comune da presentarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale ne dispone altresì la liquidazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Satta A. - Mulas - Oppi

Art. 2

Contributi ai comuni per gli studi delle zone

turistiche predisposti prima
del 22 dicembre 1989

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2

“I contributi ai Comuni per gli studi delle zone turistiche predisposti prima del 22 dicembre 1989, nonché per la predisposizione del Piano degli accessi pubblici al mare, previsti dall'art. 29 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, di cui al 1° comma dell'art. 59 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 sono erogati secondo le modalità previste dal 2° comma dell'art. 41 della legge regionale del 22 dicembre 1989, n. 45”. (4)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Signor Presidente, l'emendamento si è reso necessario perché la parte iniziale dell'articolo è stata già recepita nella finanziaria; quindi l'emendamento prevede solo le modalità di spendita dei contributi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

PORCU, *Segretario*:

Art. 3

Disposizioni per i piani attuativi

1. Per l'edificazione nelle zone omogenee C, D, F e G è obbligatoria la predisposizione del piano attuativo.

2. Uno o più proprietari qualora dimostrino l'impossibilità, per mancanza di assenso

degli altri proprietari, di predisporre un piano attuativo possono, previa autorizzazione del Comune, predisporre il piano esteso alla intera area. In tale ipotesi il piano si attuerà per stralci funzionali convenzionabili separatamente e i relativi oneri di urbanizzazione saranno ripartiti tra i diversi proprietari.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Manchinu - Fadda A. - Soro - Merella

Art. 3

Dopo il primo comma dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

2. “Nelle zone omogenee A prive di strumento attuativo vigente, gli interventi di demolizione nonché quelli di ricostruzione sono subordinati alla redazione di un piano attuativo esteso almeno all'intero isolato”. (20)

Emendamento sostitutivo totale Zucca - Satta A. - Cogodi - Ladu L.

Art. 3

Ripristinare il testo originario del disegno di legge. (25)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 20 ha facoltà di illustrarlo.

MANCHINU (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 25 ha facoltà di illustrarlo.

ZUCCA (P.D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SATTA ANTONIO, *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*)

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 4.

PORCU, *Segretario*:

Art. 4

Mancata determinazione sulla domanda di concessione da parte del Sindaco

1. Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di concessione o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti, il Sindaco non abbia espresso le proprie determinazioni, l'interessato può avanzare istanza all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l'intervento sostitutivo.

2. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita il Sindaco a pronunciarsi nei successivi 15 giorni.

3. Scaduto infruttuosamente detto termine, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica procede, nei 10 giorni successivi, con proprio decreto, alla nomina di un Commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di concessione, entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell'incarico, sentita la Commissione edilizia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.D.S.). Signor Presidente c'è un emendamento da noi presentato, il numero 30, che erroneamente è stato inserito dopo l'articolo 9; il suo contenuto però riguarda sia l'articolo 4 che l'articolo 5.

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, lei vuole che l'emendamento numero 30 all'articolo 9 venga collocato dopo gli articoli 4 o 5. Dove propone di inserirlo?

ZUCCA (P.D.S.). Riguarda sia l'articolo 4 che l'articolo 5. Chiedo che venga inserito dopo l'articolo 4 perché è aggiuntivo e prevede che la Regione metta in condizione i Comuni di rispettare i termini quando non abbiano gli strumenti per farlo.

PRESIDENTE. Allora sospendiamo l'esame dell'articolo 4 e dell'articolo 5 e si dia lettura dell'articolo 6.

PORCU, *Segretario*:

Art. 6

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione del secondo comma dell'articolo 1 e dell'articolo 2, determinate per l'anno 1990 in rispettive lire 5.000.000 e lire 700.000.000, gravano sulle di-

sponibilità esistenti nel conto della competenza dei capitoli 02102 e 04160 del bilancio della Regione per lo stesso anno.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Satta A. - Mulas - Oppi

Art. 6

Norma finanziaria

L'articolo 6 è soppresso. (6)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del titolo II.

PORCU, *Segretario*:

Titolo II

Modifica della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo II, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

PORCU, *Segretario*:

Art. 7

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 22.12.89, n. 45

1. All'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"I piani territoriali paesistici possono interessare qualunque ambito territoriale ancorché non vincolato ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431".

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Manchinu - Fadda A. - Soro - Merella

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Art. 7

Modifica della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

1. All'art. 10 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"I piani territoriali paesistici possono interessare qualunque ambito territoriale oltre quelli già vincolati ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431 e al territorio costiero di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge". (21)

Emendamento sostitutivo parziale Zucca - Satta G. - Ladu L. - Cogodi

Art. 7

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

I piani territoriali paesistici debbono essere redatti:

a) per l'intero ambito territoriale costiero ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45;

b) per gli ambiti territoriali individuati ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431.

Essi possono, altresì, essere estesi a ulteriori ambiti territoriali. (24)

Emendamento aggiuntivo Manchinu - Ortu - Fadda A. - Carusillo - Ladu L.

Art. 7

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Modifica all'articolo 29 della legge regionale 22.12.1989, n. 45 (condotta urbanistica)

1. L'articolo 29, 3° comma, lettera b), della legge regionale 22.12.1989, n. 45, è così integrato:

b) da uno o più esperti di pianificazione urbanistica e territoriale laureati in ingegneria o architettura o in giurisprudenza ovvero in scienze agrarie o forestali o geologia. (2)

Emendamento aggiuntivo Soro - Fadda A. - Merella - Manchinu - Lorettu

Art.7

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7 ter

Modifica all'art. 29 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

Il primo comma d'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è sostituito dal seguente:

“1. Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e nei consorzi fra gli stessi può essere istituita, previo nullaosta del competente Assessorato regionale, la condotta urbanistica”. (22)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori

dell'emendamento numero 21 ha facoltà di illustrarlo.

MANCHINU (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'emendamento numero 21 l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Io vorrei capire il significato di questo emendamento, vorrei che qualcuno me lo spiegasse; perché dice “i piani territoriali paesistici possono interessare qualunque ambito territoriale oltre quelli già vincolati e al territorio...” cosa significa questa espressione?

PRESIDENTE. Onorevole Manchinu vuole dare una spiegazione?

MANCHINU (P.S.I.). In effetti è: oltre agli ambiti territoriali vincolati previsti dalle leggi numero 431 e 1497 i piani paesistici possono interessare anche altri ambiti territoriali, cioè manca la parola oltre, ci vuole l'espressione “oltre al territorio”.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Chiederei una sospensione dell'esame dell'articolo e dell'emendamento.

PRESIDENTE. Sospendiamo l'esame dell'articolo e dell'emendamento, siccome questo è sostitutivo totale è chiaro ed evidente che gli altri emendamenti decadrebbero se questo venisse approvato.

Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (P.D.S.). Se si sospende l'esame dell'intero articolo *nulla quaestio*, ci si torna dopo. Però faccio notare che l'emendamento numero 24, ancorché erroneamente titolato sostitutivo parziale, è in realtà sostitutivo totale perché sostituisce interamente la norma. Quindi sono due emendamenti che hanno analoga portata, c'è scritto parziale perché lascia il titolo, ma la norma viene interamente sostituita.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Presidente, per dire che i due emendamenti sono sostanzialmente identici, quindi si potrebbe fare un coordinamento perché la sostanza è la stessa.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 21, esattamente recita: "All'articolo 10 della legge regionale numero 45, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente (ne do lettura perché è aggiunto a mano e quindi non è facilmente comprensibile): 'i Piani territoriali paesistici possono interessare qualunque ambito territoriale oltre quelli già vincolati ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, numero 1497, e 8 agosto 1985, numero 431 e oltre al territorio costiero di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge'". Gli emendamenti sono, come dire, diversamente chiamati ma hanno la stessa sostanza, quindi se ne può ritirare uno e votare l'altro. Vorrei chiedere se ci sono osservazioni sull'emendamento numero 24.

Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Chiediamo una sospensione per consentirci di coordinarli.

PRESIDENTE. Allora è sospeso l'esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti. L'articolo 8 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 9.

PORCU, *Segretario*:

Art. 9

Modifica dell'art. 30 della legge regionale
22.12.1989, n. 45

1. L'articolo 30 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è così modificato ed integrato:

– al primo comma, lettera a), le parole "urbanistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche" sono sostituite dalle parole "materia urbanistica, paesistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche connesse";

– dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "La Sezione di cui al comma precedente, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi del Servizio urbanistica dell'Assessorato regionale competente";

– al terzo comma, lettera a), le parole "urbanistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche" sono sostituite dalle parole "materia urbanistica, paesistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche connesse";

– dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "La Sezione di cui al comma precedente, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi del Settore circoscrizionale del Servizio urbanistica dell'Assessorato regionale competente".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 30 però l'onorevole Zucca ha chiesto che venga collegato all'articolo 4 o all'articolo 5.

Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

PORCU, *Segretario*:

Art. 10

Modifica dell'art. 31 della legge regionale
22.12.1989, n. 45

1. All'articolo 31 della legge regionale 22

dicembre 1989, n. 45, il primo comma, lettera b), è così sostituito:

“b) i Settori circoscrizionali del Servizio urbanistica e del Servizio regionale di vigilanza in materia edilizia, alle dipendenze dell'Assessorato regionale dell'urbanistica.”

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Satta G. - Zucca - Ladu L.

Art. 10

L'articolo 10 è soppresso. (27)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ZUCCA (P.D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fausto Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA FAUSTO (P.S.I.). Presidente, brevemente. In occasione dell'intervento sui contenuti delle modifiche alla legge urbanistica, avevamo precisato che sarebbe stato utile ed opportuno prendere in esame, così come fa l'articolo 10, le questioni riguardanti le Commissioni per il paesaggio perché è giustissima la proposta formulata dalla Giunta. Ripeto, noi siamo favorevoli al decentramento dei poteri e delle competenze e al coinvolgimento delle province, degli enti locali e delle circoscrizioni. Altrettanto dovrebbe essere fatto in materia di

paesaggi e quindi certamente è da rivedere, ed è un invito che formuliamo alla Giunta, quella parte della legge che riguarda le competenze delle commissioni provinciali per il paesaggio che dovrebbero essere appunto commissioni circoscrizionali e dovrebbero avere competenze diverse rispetto a quelle che gli vengono affidate oggi dalla legge. Ripeto che la formulazione della norma, così come è stata approvata alla fine della scorsa legislatura, contraddice la *ratio* che aveva portato all'elaborazione della norma stessa, quindi volevo fare questa precisazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*)

Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 11.

PORCU, *Segretario*:

Art. 11

Modifica dell'art. 32 della legge regionale 22.12.1989, n. 45

1. L'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è così modificato:

– al primo comma, lettera c), le parole “urbanistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche” sono sostituite dalle parole “materia urbanistica, paesistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche connesse”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 12.

PORCU, *Segretario*:

Art. 12

Modifica al titolo VI della legge regionale
22.12.1989, n. 45

1. La rubrica del titolo VI della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è così modificata: le parole "delle bellezze naturali" sono sostituite dalle parole "del paesaggio e dei beni ambientali".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

PORCU, *Segretario*:

Art. 13

Modifica all'art. 38 della legge regionale
22.12.1989, n. 45

1. L'articolo 38 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è sostituito dal seguente:
"Gli studi di disciplina delle zone F approvati ai sensi della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, restano in vigore e costituiscono parte integrante del piano urbanistico comunale se non contrastano con le previsioni contenute negli strumenti di cui alla lettera a) dell'articolo 3".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Zucca - Satta G. - Cogodi - Ladu L.

Art. 13

L'articolo 13 è soppresso. (23)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (P.D.S.). Siccome l'articolo 13 è in diretta connessione con l'articolo 1 riteniamo che debba essere sospeso per essere valutato unitamente all'articolo 1.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta è accolta.

Si dia lettura dell'articolo 14.

PORCU, *Segretario*:

Art. 14

1. All'articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"I benefici di cui ai precedenti commi sono erogati a favore dei Comuni anche allo scopo di favorire il funzionamento delle condotte urbanistiche".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

PORCU, *Segretario*:

Art. 15

All'articolo 19, primo comma, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"1) Il Regolamento edilizio.

Le modifiche e le integrazioni al regolamento edilizio sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale e non sono soggette alle procedure di pubblicazione previste per gli strumenti urbanistici".

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia

lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Satta A. - Mulas - Oppi

Art. 15

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

Art. 15

All'art. 19, primo comma, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

“1) il Regolamento edilizio”. (9)

Emendamento aggiuntivo Satta A. - Pili - Oppi

Dopo l'art. 15 è aggiunto il seguente:

Art. 15 bis

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'approvazione dell'articolo 14 si fa fronte con le risorse già destinate alla concessione delle provvidenze previste dall'articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

2. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 della presente legge sono valutate in annue lire 36.000.000 e fanno carico ai capitoli 02016 e 02023 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

3. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 Fondo speciale per fronteggia-

re spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria).

Mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della Tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento

02 - ASSESSORATO AFFARI GENERALI

Cap. 02016 Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale della Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33 e art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e L.R. 24 ottobre 1988, n. 35) (spesa obbligatoria).

Cap. 02023 Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria).

04 - ASSESSORATO ENTI LOCALI

Cap. 04159-01 (Denominazione variata)

Contributi per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici locali e l'adeguamento degli stessi alla pianificazione regionale (art. 41, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45); contributi per i piani di razionalizzazione del traffico urbano (art. 59 della legge finanziaria); contributi ai comuni per il funzionamento delle condotte urbanistiche (art. 14 della presente legge). (29)

Emendamento aggiuntivo Satta A. - Zurru - Carta

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Art. 15 ter

1. Al primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico, sono altresì fatte salve le opere alberghiere ricettive così come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, purché ricadenti oltre la fascia di 150 metri dal mare, previo nullaosta della Giunta regionale ed autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il nullaosta della Giunta regionale, relativo alle opere alberghiere ricettive, così come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, è rilasciato, su proposta dell'Assessore dell'urbanistica, previo parere dell'Assessorato del turismo. (31)

Emendamento aggiuntivo Meloni - Morittu - Salis - Ortu

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Art. 15 quater

Nell'ambito del diritto di accesso è riconosciuto ai consiglieri regionali il diritto di ottenere copia degli atti dell'Amministrazione.

La richiesta può essere inoltrata a mezzo fax e deve essere esitata con lo stesso mezzo qualora le copie richieste non siano superiori a dieci. (32)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 9 ha facoltà di illustrarlo.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Uno dei presentatori dell'emendamento numero 29 ha facoltà di illustrarlo.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 29. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Uno dei presentatori dell'emendamento numero 31 ha facoltà di illustrarlo.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (P.D.S.). Bisognerebbe valutare perché è stato distribuito adesso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Per dire che questo emendamento è uguale all'attuale articolo 13 con la sola aggiunta dei nullaosta alberghieri, previo parere dell'Assessorato del turismo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 31 aggiuntivo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'emendamento aggiuntivo numero 31 diventa quindi articolo 15 *ter*.

Per illustrare l'emendamento numero 32 ha facoltà di parlare l'onorevole Meloni.

MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, io credo che il principio che si vuole introdurre

o reintrodurre in questa legge con l'articolo 4, tra l'altro ancora da discutere e da votare, del potere sostitutivo dell'Assessore qualora nei tempi stabiliti non ci sia risposta alle istanze dei cittadini da parte del sindaco, risponda a delle esigenze di giustizia e di riconoscimento dei diritti del cittadino. Con questo spirito è stato illustrato dall'Assessore nella sua replica e così io credo debba essere accolto.

Tuttavia io ritengo che questo diritto del cittadino sia sancito in leggi dello Stato, come ho già detto prima, e, soprattutto, in una legge regionale sul diritto di accesso agli atti amministrativi, così come è sancito anche il principio generale di autonomia degli enti pubblici, e dei comuni in particolare, i quali in questi giorni, con l'approvazione dei loro statuti, stanno stabilendo in piena autonomia i tempi e i modi entro i quali devono dare risposte ai cittadini. E allora prevedere con legge regionale che il termine entro il quale il comune deve rispondere alle domande di concessione sia di 30 giorni, io credo che costituisca una ingerenza non dovuta, illegittima e persino arbitraria in quelli che sono invece i diritti dei Comuni di stabilire tempi diversi, non solo per il rilascio della concessione edilizia, ma per il rilascio di qualsiasi tipo di concessione.

Anche perché in relazione al rilascio di concessione edilizia c'è un altro problema che è quello del coordinamento con i pareri che obbligatoriamente nelle zone vincolate devono dare l'Assessorato alla pubblica istruzione e gli uffici provinciali alle bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche che normalmente tengono le pratiche ferme anche anni. Allora è inutile che il Comune dia il parere e rilasci la concessione edilizia, se da parte di altre amministrazioni non c'è uguale sollecitudine e non c'è uguale rispetto dei termini.

Per cui io credo che l'articolo 4 debba essere rivisto, altrimenti rimarrà in gran parte inefficace e comunque potrà essere oggetto di forti contestazioni da parte di cittadini e di amministrazioni comunali. Mi sembra però che lo scopo di tutto questo, onorevole Presidente, sia quello di far sì che i cittadini abbiano piena conoscenza dei loro diritti e di quelli che sono i

modi con i quali questi diritti vengono recepiti e con i quali l'amministrazione dà risposta.

Nell'ambito di questi diritti emerge, io credo, più di ogni altro quello dei consiglieri regionali di poter svolgere il loro compito e di poter accedere con facilità e con immediatezza a quelli che sono gli atti della pubblica amministrazione, cosa oggi assolutamente impossibile perché per un consigliere regionale che voglia avere notizie di un atto, di una pratica, di un documento amministrativo la strada è estremamente difficile, non si sono creati i presupposti e gli strumenti perché questo possa avvenire, non si riesce ad avere accesso agli uffici, non si riesce ad avere accesso alle pratiche e spesso non si riesce neppure ad avere risposte da un funzionario a ciò delegato.

Io credo che questo modo frustrante di affrontare da parte dei consiglieri regionali il rapporto con la pubblica amministrazione debba essere assolutamente rivisto e anche a noi deve essere data certezza di poter svolgere il nostro compito, di poter conoscere, per poter dare risposte, come si svolge l'iter delle pratiche amministrative. Questo è lo scopo di questo emendamento.

Non serve a niente, signor Presidente, che lei ci doti di fax, che vengano dati i computer e i fax ai singoli consiglieri regionali se questi fax e questi computer non li possiamo utilizzare per avere accesso immediato in qualsiasi momento a quelli che sono gli atti della pubblica amministrazione che devono essere improntati alla trasparenza, alla conoscenza, alla disponibilità immediata di tutti i consiglieri, cosa oggi irrealizzabile assolutamente. Certo, l'iniziativa di dare questi strumenti deve essere apprezzata, difesa, valorizzata e rientrava negli intendimenti dell'Assessorato agli affari generali, ne abbiamo parlato, era una delle cose che si volevano fare: consentire che prima di ogni altro, i consiglieri regionali potessero accedere agli atti della pubblica amministrazione per esserne garanti loro stessi.

Niente è stato fatto, e allora può sembrare provocatorio prevedere con una norma che i singoli consiglieri possano anche con la disponibilità degli strumenti tecnologici oggi esi-

stenti accedere, avere conoscenza, avere copia degli atti della pubblica amministrazione, io credo che sia un riconoscimento di grande dignità e di prestigio per l'Assemblea e non solo per il singolo consigliere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.

SELIS (D.C.). Presidente, brevissimamente, solo per dire che credo che il Consiglio condivida, almeno noi le condividiamo, le preoccupazioni dell'onorevole Meloni, ricordo però a tutti noi che c'è in proposito l'articolo 105 del Regolamento e credo che l'intervento dell'onorevole Meloni possa essere recepito non con una norma di legge in questa sede, ma chiedendo che la Giunta si faccia carico di adottare magari una regolamentazione interna, una delibera che dia disposizioni agli uffici per cui l'articolo 105 del Regolamento venga prontamente rispettato e le esigenze giustissime che sono emerse, che condividiamo, possano essere così soddisfatte.

Mi pare che questo consenta di raggiungere l'obiettivo sottolineato anche dall'onorevole Meloni, ma mi sembrerebbe eccessivo fare un articolo di legge in una normativa urbanistica.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Concordo su quanto diceva poco fa l'onorevole Selis. La norma di legge esiste già quindi la Giunta non accoglie l'emendamento ma accoglie la raccomandazione di porre in essere quanto poc'anzi suggerito dall'onorevole Selis.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni, in via eccezionale, ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, per ricordare che non posso accettare questa impostazione della Giunta dal momento che io,

personalmente, ho presentato una serie di interrogazioni alle quali, ancora oggi, non è stata data risposta. Ho chiesto in alcune di queste interrogazioni che mi venisse data copia di atti riguardanti l'attività dell'amministrazione, mi riferisco per esempio al trasferimento di locali dalla Regione al Comune di Sassari, ma ancora oggi, nonostante siano passati mesi, non arriva né risposta né copia dei documenti che io ho chiesto di conoscere.

Ritengo che le norme regolamentari siano norme interne al Consiglio e come tali se non recepite dalla Giunta, se non riportate in un ambito legislativo che obblighi la Giunta a rispettarle, abbiano un valore estremamente limitato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 16.

PORCU, *Segretario*:

Art. 16

1. L'articolo 42, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è così modificato: alla lettera a) le parole "8 posti" sono sostituite dalle parole "12 posti".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Satta A. - Cabras - Carta

Art. 16

L'articolo 16 è soppresso. (28)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

PORCU, *Segretario*:

Art. 17

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:

Le varianti agli strumenti di attuazione del Piano urbanistico

“Gli studi di disciplina delle zone F approvati ai sensi della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, restano in vigore e costituiscono parte integrante del piano urbanistico comunale se non contrastano con le previsioni contenute negli strumenti di cui alla lettera a) dell'articolo 3”.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Satta A. - Mulas - Oppi

Art. 17

L'articolo 17 è soppresso. (16)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

PORCU, *Segretario*:

Art. 18

1. All'articolo 32 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è aggiunto il seguente quinto comma:

“Per comprovate esigenze di risanamento urbanistico di particolari zone extra urbane, l'Amministrazione comunale, entro il termine di novanta giorni, può procedere alla individuazione e perimetrazione di insediamenti abusivi, la cui densità territoriale risulti inferiore a quella fissata dal precedente quarto comma”.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Satta A. - Casula - Mulas

Art. 18

L'articolo 18 è soppresso. (14)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Riprendiamo l'esame degli articoli sospesi. All'articolo 1 erano stati presentati due emendamenti, il 19 e il 26. Poiché erano simili nel contenuto si doveva coordinarli in modo da

pervenire ad un unico emendamento.

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Se il Consiglio è d'accordo, l'emendamento può essere così formulato: "Gli strumenti di cui al precedente comma sono comunque sottoposti per la loro forma e per i loro contenuti alle norme di cui alla legge numero 45 del 22 dicembre 1989". Quindi viene recepita anche la parola "forma" che era presente nell'emendamento del P.D.S.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Manchinu. Ne ha facoltà.

MANCHINU (P.S.I.). Io credo che con la norma così modificata non si salvino le procedure che invece si vogliono salvare. Con l'emendamento presentato dal P.D.S. e testé riformulato dalla Giunta, quando si dice "nelle forme" non si salva la procedura, la forma è la procedura attraverso la quale si compie un atto; "mettendo nelle forme e nei contenuti della legge 45" non si salva, per esempio, la vecchia procedura. Mi pare più corretta la dizione del nostro emendamento, cioè il numero 19, se vogliamo fare salve le procedure dobbiamo mantenere questo testo.

PRESIDENTE. Dopo l'ulteriore chiarimento dell'onorevole Manchinu, qualcuno vuole parlare? Onorevole Manchinu, vuole rileggere la modifica?

MANCHINU (P.S.I.). Nessuna modifica per noi, va bene l'emendamento numero 19 così com'è.

PRESIDENTE. L'onorevole Manchinu quindi ribadisce la validità dell'emendamento numero 19 all'articolo 1.

Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (P.D.S.). Signor Presidente, a

me risulta, lo dico onestamente, un po' singolare il pronunciamento precedente in base al quale la Giunta regionale, per mezzo dell'Assessore dell'urbanistica, afferma che i due emendamenti erano sostanzialmente identici. Se sono sostanzialmente identici io riterrei che, anche per una questione di galateo istituzionale, si possa concedere all'opposizione di avere questa piccola soddisfazione: tra due formulazioni sostanzialmente identiche si conceda che sia scelto il testo presentato dall'opposizione. E' fatto salvo il contenuto e l'obiettivo che vogliono la maggioranza e la Giunta, si fa una bella figura e si stabilisce anche un corretto rapporto con l'opposizione. Se così fosse io cesso qui il mio intervento. Se così non fosse io riterrei utile per tutti, anche per quelli che chiacchierano laggiù e che sono pur essi legislatori, che comprendessimo, mi metto io per primo, che cosa è che stiamo facendo. Io ho la certezza morale che quasi nessuno di noi comprende cosa sta facendo perché alcune norme sono formulate in modo incomprensibile, non per difetto nostro, se questa è funzione legislativa giudichiamoci e valutiamoci da noi. Si dice ripetutamente da mesi, nelle discussioni pubbliche e nelle interlocuzioni più ristrette, che quello che si vorrebbe con questo articolo 1, concepito a suo tempo, un anno, un anno e mezzo fa, come norma transitoria, sarebbe far salvi gli atti già compiuti perché non ci sia un dispendio di mezzi giuridici. Principio più che giusto! Esiste un principio generale di buona amministrazione che si chiama economia dei mezzi giuridici, in base al quale non è dato se non a costo di cattiva o pessima amministrazione, a seconda del grado, di ripetere, in omaggio a nuove procedure, atti che abbiano già la loro validità. Se è questo l'obiettivo che si vuole raggiungere, essendo intervenuta una nuova normativa, una nuova disciplina che è contenuto ed è procedura, e la procedura non è un fatto indifferente, un fatto neutro, perché attiene ai modi di partecipazione e agli strumenti di partecipazione politica, amministrativa e tecnica, se l'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di far salvi gli atti già compiuti, in relazione alle nuove procedure e ai nuovi contenuti della legge numero 45, per

produrre gli strumenti urbanistici, se questa è la ragione si scriva che sono fatti salvi gli atti in quanto corrispondenti.

Cioè se un comune ha già deliberato e dovrebbe rideliberare allo stesso identico modo, valga la deliberazione che ha già assunto. Perché dovrebbe riunirsi di nuovo il consiglio comunale e ridiscutere e rivalutare, rialzare la mano, spendere danaro, pagare, perché? Non c'è ragione alcuna, se è questo che si vuole. Se si vuole un'altra cosa, si abbia il coraggio di dire che si vuole un'altra cosa, cioè, se non si vuole una norma in base alla quale vengono completati e quindi acquistano vigore, ancorché sottoposti a una valutazione di corrispondenza successiva con i nuovi strumenti della "45", gli strumenti urbanistici, cioè le regolazioni generali attuative e intermedie, come gli studi di disciplina delle zone F, come detto in una originaria formulazione, si dica questo.

La maggioranza fa le leggi, dovrebbe farle dopo aver discusso e, nel sistema parlamentare, anche ascoltato. Una volta che ha ascoltato e gli argomenti prospettati non convincono, la maggioranza nel sistema parlamentare vota e fa le leggi, l'importante è che la maggioranza, che fa le leggi, sappia che cosa si sta davvero facendo. Per cui, arrivo a dire, e ho concluso, Presidente e colleghi, che non è affatto vero, dobbiamo dirlo per onestà (un atto di furbizia potrebbe indurci a dire che ha ragione l'Assessore dell'urbanistica), dal mio punto di vista non è vero che i due emendamenti significano la stessa cosa, significano cose così diverse che, se accolti tutti e due, fanno a cazzotti, non servono a nulla, non abbiamo fatto nulla. Non avete fatto nulla voi della maggioranza perché volete un altro obiettivo, se lo volete, e non avrebbe senso che la minoranza giocasse a fare furbizie. Se voi volete salvare gli strumenti urbanistici, dovete adottare la formulazione che avete ideato che però ha una debolezza: è politica, di questo dovete essere avvertiti e questo deve essere chiaro.

Con la legge numero 45 si è prodotta una nuova normativa, non basta dire rivoluzionaria e innovativa, ognuno può dire quello che vuole, si è prodotta una nuova normativa e nel siste-

ma ci sono nuove procedure e nuovi contenuti per la produzione degli strumenti urbanistici. A distanza di quasi due anni questa legge urbanistica non è attuata per nulla, è come dire del tutto inconferente, ed è una confessione di fallimento che si proponga oggi che questo Consiglio adotti una norma transitoria, le norme transitorie si fanno quando si deve transitare: il primo pilone del ponte è messo lì quando si adotta la legge, quando si approva la legge, il secondo è a tempo dato. Cosa significa adesso gettare un ponte verso il passato e ripescare dopo un anno e mezzo cose che erano transitorie un anno e mezzo fa? Voi direte: però noi mettiamo quell'emendamento di salvaguardia che dice che tutto deve essere coerente con i disposti della legge numero 45. Non vuol dire nulla, lo sapete benissimo che non vuol dire nulla perché se volesse dire qualcosa ritirereste l'articolo. Perché non vuol dire nulla? Perché la legge numero 45 è rimasta inattuata.

Io ho visto circolare un testo, addirittura di un ordine del giorno con cui si vorrebbe impegnare la Giunta ad emanare le direttive che la legge dice che dovrebbero essere emanate entro sei mesi, si invita la Giunta ad emanarle nei prossimi 4 mesi. Ma la Giunta le emani nei prossimi 4 giorni, nei prossimi 4 minuti, la Giunta non so cosa dovrebbe fare ma le deve attuare perché è scritto in legge. Allora, di fronte ad una legge inattuata *in toto*, dopo un anno e mezzo sui vecchi strumenti urbanistici generali si potrebbe ragionare perché gli strumenti generali sono dati a tutela del sistema, a tutela di tutti, come riferimento di carattere ordinatorio e generale; voi ci mettete dentro anche gli strumenti attuativi che sono i piani particolareggiati, e poco male, perché sono di iniziativa pubblica, ma ci mettete dentro anche il completamento delle lottizzazioni che sono i piani attuativi di iniziativa privata. Per le lottizzazioni discuteremo a lungo, mesi, giorni e notti per dire quali dovevano essere fatte salve quando si è approvata la legge numero 45 e voi ora surrettiziamente le ripescate.

Gli studi di disciplina delle zone F, che cosa c'entrano se sono stati definiti come si diceva, né carne né pesce, cioè questa cosa in-

termidia tra strumento generale e strumento intermedio? La legge numero 45 dice che sono strumenti attuativi dello strumento generale, voi invece li ripescate e dite che anche quelli devono essere completati anche se, degli studi di disciplina delle zone F, la "45" fa salvi solo quelli esistenti, se sono attuativi, e possono essere attuativi se corrispondono della nuova disciplina generale.

Qui c'è un insieme di norme non procedurali, non di economia giuridica o dei mezzi giuridici, qui c'è un insieme di norme sostanziali che istituiscono quel regime parallelo di cui abbiamo inizialmente parlato tra il nuovo, l'esistente, la legge della Regione, la numero 45, che non si attua, mentre tutto quello che viene dal passato adesso verrebbe ripescato e, ne siamo sicuri, a velocità supersonica tutto approvato. Allora concludo con questa richiesta che rivolgo al Presidente del Consiglio regionale, in qualità di legislatore, di componente di questa Assemblea legislativa: giacché questo articolo di legge prevede che siano fatti salvi gli effetti giuridici di atti amministrativi che sono stati compiuti presso il sistema degli enti locali, adottati dai comuni e, in quanto adottati sono pervenuti alla Regione, quindi la Regione ne ha totale contezza, io voglio conoscere, in qualità di legislatore, quali e quanti siano questi atti perché questa non è una norma di portata generale, questa è una norma di portata limitata e per sua natura finalizzata. Quindi c'è un certo numero di atti, censiti o censibili che debbono dire a noi legislatori quale è l'impatto, quale l'incidenza, quale è la conseguenza della norma.

Non faremo barricate, ognuno, sulla base di questa conoscenza, valuterà quello che adesso una parte sola di questo Consiglio può valutare perché c'è chi conosce queste cose e chi non le conosce e io credo che il Consiglio debba essere posto tutto in condizione di conoscere. Questa norma, ripeto, non è di portata generale ma è riferita ad atti adottati, e quegli atti adottati per la nostra legislazione sono già in Regione, chiedo che la Regione - e ne faccio una pregiudiziale - dia al Consiglio regionale informazioni puntuali su quali siano questi atti

perché sono atti definiti di cui si ha conoscenza e vogliamo averne conoscenza nel momento nel quale deliberiamo, nel momento nel quale facciamo i legislatori. Poi ognuno farà il legislatore, valutando nel merito come meglio ritiene, però questa credo che sia una pregiudiziale che non possa non essere accolta perché fa parte del diritto del legislatore di conoscere l'argomento su cui sta legiferando, altrimenti accade, caro Presidente, cari colleghi, quello che è accaduto poc'anzi quando abbiamo approvato l'articolo 10, mi pare. Quell'articolo 10 non vuol dire nulla, vengono istituiti in una legge che sarebbe di modifica della "45" non si sa se sette o quattordici settori.

I settori sappiamo cosa sono, sono strutture formali dell'amministrazione ed esiste per l'istituzione degli uffici in questa Regione un'altra legge che dice che è riserva di contrattazione. L'Assessore del personale nulla dice, non so neppure se sa che sono stati istituiti sette o quattordici settori, e poi vengono istituiti senza che si capisca dove, come e perché. Si parla di settori circoscrizionali. Cosa sono i settori circoscrizionali? Poi si parla dei due servizi urbanistica e vigilanza edilizia. Quindi non sono sette, come qualcuno diceva, forse sono quattordici, però non si sa. Ma cosa sono i settori circoscrizionali? Qual è la dimensione circoscrizionale di questa Regione? In questa Regione esistono la Regione stessa, le Province, i Comuni e altri uffici che la legge definisce circoscrizionali, per esempio gli uffici di controllo, ma è la legge che dice che corrispondono a quella circoscrizione. Ma io mi domando perché sostituisce quell'articolo che era più appropriato perché faceva riferimento agli uffici da istituire su base provinciale, per far riferimento a settori circoscrizionali, quando la "142" obbliga al livello provinciale. Quindi noi stiamo innovando in peggio, retrocedendo anche rispetto alla "45", che era già nostra, e alla "142" che stabilisce il livello di raccordo sovracomunale e sub regionale nella provincia, qui si ritorna a circoscrizioni indefinite. Ma, se ogni Assessore, come a questo punto sarebbe giusto, oltre all'Assessore dell'urbanistica, volesse i suoi sette settori per circoscrizioni

(che non si sa che cosa siano, o quante siano) avremmo 370 settori in questa Regione senza una programmazione, senza una logica.

Ecco come è che possono accadere delle cose che poi in conclusione sono anche inutili perché io sono convinto che quell'articolo 10 è inapplicabile perché non c'è nessuna legge della Regione che definisca in via generale un comparto territoriale circoscrizionale cui siano riferibili i settori e in ogni caso si definiscono quattordici settori che sono un fatto di organizzazione della Regione in questo modo del tutto occasionale ed anche aleatorio.

Comunque, concludendo su questo articolo 1, io dico: si chiarisca che cosa intende dire. "*Tene rem* - dicevano gli antichi - *verba sequuntur*". Dite esattamente cosa volete, una volta che avete chiarito che quelli che volete fare salvi, come dite, sono solo i singoli atti, scriviamo che sono i singoli atti; se invece volete dire altro, dite altro, scrivete altro, votate altro.

In ogni caso, Presidente, vale la pregiudiziale che io ho posto per la quale mi affido alla sua sensibilità e anche all'espletamento delle sue funzioni. Io, come credo tutti noi, chiedo che il Consiglio regionale sia posto in grado di conoscere ciò che è chiamato a votare e siccome si tratta di atti censiti e censibili chiedo di averne conoscenza per sapere che cosa si deve eventualmente approvare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Signor Presidente, il collega Cogodi ha posto dei problemi che credo sollecitino da parte di ognuno di noi una giusta valutazione. Le aule parlamentari non sono aule in cui non ci si ascolta, onorevole Cogodi, noi l'abbiamo ascoltata, avevamo anche già sentito alcune di queste valutazioni nel corso dei lavori della Commissione e in tutti gli incontri formali che si sono sviluppati nelle scorse settimane. Io mi fermo alla comparazione dei due emendamenti e al testo della norma transitoria che, come si è più volte detto, è una norma transitoria pensata al momento del varo della legge nu-

mero 45 e poi, per una serie di ragioni, fermatasi nel percorso dei lavori delle Commissioni e poi in Aula. Tuttavia conserva la sua validità, non volendo introdurre un regime parallelo, ma volendo fare una cosa più piccola di quella che si è in qualche modo ipotizzata. Almeno questo è il senso che noi diamo ad una lettura corretta del testo dell'articolo 1 così come è stato esitato dalla Commissione, corretto dall'emendamento che noi abbiamo presentato. Gli atti di cui al primo comma dell'articolo 1 che abbiamo percorso una serie di passaggi procedurali previsti dalla legislazione precedente alla "45" che prevedeva la mozione del consiglio comunale, le osservazioni, le controdeduzioni, i decreti, evidentemente sono atti non perfetti, sono atti ancora in una fase di non compiuta definizione approvatoria. La norma della legge numero 45 pone l'obbligo di ripercorrere per intero tutto l'iter formativo di questi atti, le pubblicazioni, le deduzioni, le osservazioni eccetera. Noi riteniamo che debbano essere fatte salve quelle parti del percorso procedurale compiuto, ma anche l'atto diventi perfetto solo se è coerente con le norme della legge numero 45 e, per la parte che è coerente con tali norme, cioè le norme di salvaguardia. Fino a quando valgono le norme di salvaguardia, l'atto trova perfezione se coerente ad esse, se non è coerente non trova perfezione o non la trova per la parte che non è coerente. Questo non significa che noi stiamo liberalizzando improvvisamente le lottizzazioni di costa, per intenderci, perché con questa norma di salvaguardia chi volesse edificare all'interno della fascia dei 2 km, non lo può fare perché l'emendamento specifica in modo esplicito e credo decisivo che il contrasto con le norme della legge numero 45, con tutte le norme della legge numero 45, nei contenuti dell'atto che si va perfezionando, non è possibile, per cui, non sono consentiti equivoci. Ecco, se così è, mi pare, signor Presidente, che il richiamo alla forma svuota del suo significato l'obiettivo della norma transitoria che è quello di impedire che qualunque cittadino, qualunque amministrazione abbia avviato e magari percorso il lungo itinerario delle procedure previste della legislazione precedente alla "45",

oggi venga in qualche modo sottoposto a una nuova lunga procedura.

Questo per quanto attiene al susseguirsi dei passaggi, non per l'atto conclusivo che, ai sensi della vecchia procedura, onorevole Cogodi, vedeva la Regione esprimere l'atto conclusivo e finale, per cui la Regione, esprimendo l'atto conclusivo e finale ha l'obbligo di valutarne la coerenza con le norme della legge numero 45. Quindi, nessuna lottizzazione, nessuno strumento urbanistico potrà essere approvato dalla Regione che ha l'obbligo di emettere l'atto finale approvatorio e quindi di perfezionamento dell'itinerario di quell'atto, se non è coerente con la legge numero 45. Dette queste cose, signor Presidente, a me sembra che i due emendamenti non siano compatibili, quindi noi riproponiamo l'approvazione di quello che avevamo a suo tempo proposto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Io credo che l'esigenza di chiarezza che è stata manifestata nel corso di questo dibattito e che sta emergendo da tutti gli interventi debba in qualche modo far riflettere sulle formulazioni che si andranno a proporre e ad adottare.

Voglio ricordare che la legge numero 45 non è nata il 22 dicembre 1989, la legge numero 45 è frutto di anni di dibattito e di proposte provenienti dalla Giunta, dai singoli Gruppi e di una lunga discussione in Commissione con la mediazione di tutti.

Non solo, la legge numero 45 è stata già approvata da questa Assemblea prima del dicembre dell'89, ed è stata poi riapprovata a seguito del rinvio da parte del Governo. Quindi si tratta di norme conosciute da tutti, cioè le amministrazioni, gli operatori, tutti sapevano che era *in itinere* l'approvazione di questa legge, conoscevano i principi che questa legge introduceva, le norme di salvaguardia che questa legge introduceva e, devo dire che risulta che la gran parte delle amministrazioni comunali si sono adeguate, ne hanno tenuto conto e in qualche modo hanno operato con i loro atti se-

guendo quelle che erano le tracce e le linee che la preannunciata "45" stabiliva.

Quando si va ad approvare una norma come questa, che vuole dare efficacia ad atti amministrativi che in questo momento per questa legge non ne hanno più, bene, io credo che abbiamo tutti quanto meno il dovere e il diritto di sapere quanti sono questi atti amministrativi, quale incidenza hanno, che cosa determinano, se creano sperequazioni o meno. Perché non c'è dubbio che l'amministrazione, la Giunta, l'Assessore nel proporre questo articolo abbiano rilevato le esigenze che lo determinano. Cioè non c'è dubbio che è stata fatta una indagine, non c'è dubbio che si è a conoscenza di un certo numero di atti compiuti da un certo numero di amministrazioni che sino a quella data hanno continuato ad adottare strumenti urbanistici in generale, perché se così fosse non ci sarebbe necessità di approvare questo articolo.

Se così non fosse, se i comuni, le amministrazioni pubbliche non avessero nel frattempo, sino all'89 continuato ad operare secondo gli strumenti e secondo le leggi allora vigenti non ci sarebbe necessità di questo articolo, non ci sarebbe necessità di questa norma; se questa norma viene proposta è necessario sapere a cosa serve, quale ambito e quale portata ricopre perché non vorrei che paradossalmente un domani si venisse a scoprire (ed ecco qua il diritto di accesso e di conoscenza da parte dei consiglieri) che magari questa norma serve per un comune, per una lottizzazione, per un privato e trovarci magari tutti coinvolti nell'approvare una norma che andrebbe a favorire una persona, un privato, un comune e non avrebbe quel carattere generale che deve avere nell'interesse di tutta la collettività. Quindi, se ci sono i presupposti, i fondamenti, io credo che questi debbano essere spiegati, che queste notizie debbano essere date perché con serenità, se ci viene dimostrata l'esigenza, se si perseguono fini di carattere generale come deve essere per ciascuna norma, io credo che non avremo nessuna difficoltà a trovare la formulazione e quindi la soluzione a questi problemi.

E' un nostro dovere, così come credo che non avremo nessuna difficoltà anche a chiarire

il punto di disaccordo che esiste tra la proposta del P.D.S. che chiede che venga anche rispettata e salvaguardata la forma prevista della "45" e quella della Giunta o della maggioranza che invece si limita a salvaguardare il rispetto dei contenuti della "45". Però io credo che una qualche risposta e dei dati un po' più precisi su cosa stiamo per consentire con questa legge, anche in via transitoria, debba essere data e debba essere data a tutto il Consiglio e non solo, se questo è stato fatto, ai consiglieri che fanno parte della Commissione o che hanno partecipato ai suoi lavori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fausto Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA FAUSTO (P.S.I.). Presidente, pur non facendo parte della Commissione urbanistica, ho avuto modo di vedere la documentazione che l'Assessore cortesemente ha fornito alla Commissione stessa e ai consiglieri che ne hanno fatto richiesta.

Credo che sia necessario e importante tenere conto delle richieste formulate da quei comuni che alla data del 21 dicembre dell'89 avevano approvato i piani delle zone F, un fatto importante che serve a restituire certezza di diritto ai cittadini e serve a restituire dignità ai comuni che a quella data avevano approvato gli strumenti urbanistici, formulando una programmazione, una pianificazione del territorio che teneva conto delle esigenze manifestate dai consigli comunali, quindi con un procedimento democratico che aveva coinvolto le realtà locali e le assemblee comunali. Io, ripeto, ho verificato la qualità e la quantità degli strumenti urbanistici che alla data del 21 dicembre '89 sono stati approvati e che quindi dovrebbero essere fatti salvi con questa normativa proposta dalla Giunta. Posso affermare che la dimensione degli interventi è limitata e che i programmi che sono stati approvati dai comuni a quella data e che quindi dovrebbero essere fatti salvi dalla normativa proposta sono molto limitati e comunque non distorcono la programmazione regionale nel suo complesso. Credo quindi che il dibattito che si sta verificando in Aula su que-

sto articolo debba essere riportato alla dimensione vera del problema e debba tenere conto nello specifico della qualità e della dimensione dei programmi che con questa norma vengono fatti salvi.

Potrebbe argomentarsi ancora sul contenuto della legge, potrebbero sostenersi e consolidarsi posizioni diverse e potrebbero portarsi argomentazioni diverse a sostegno dell'una e dell'altra tesi, io credo che sia stato importante verificare nel concreto quali sono e quanti sono gli strumenti che si prendono in esame con la normativa proposta, e quindi la loro qualità e la loro quantità. Per cui noi siamo favorevoli all'emendamento proposto da Manchinu, Fadda Antonio, Soro, Merella e crediamo che le differenze tra questo emendamento e l'altro emendamento siano tali da richiedere la votazione separata.

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, per quanto attiene la parte che può interessare la Presidenza del Consiglio a me risulta che all'interno del dibattito che si è tenuto nella Commissione, l'Assessore abbia dato informazioni ben precise del processo di attuazione che ciascun comune ha dei propri strumenti urbanistici, per cui risulterebbe che i piani regolatori generali, varianti, o in corso di variante sono quattro e via di seguito: non sto a leggerlo.

Sentendo le sue argomentazioni, in primo luogo, correggo anche la mia opinione che i due emendamenti fossero identici, ma non posso entrare nel merito, devo attenermi a quello che l'Assemblea deciderà.

Quindi i due emendamenti saranno posti in votazione ambedue e non posso che fare questo, a meno che il Presidente della Commissione competente non abbia indicazioni ulteriori rispetto a quanto detto in Commissione dall'Assessore. Io non posso aggiungere niente altro.

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Signor Presidente, confermando quanto lei diceva

poc'anzi, io ho avuto modo durante i lavori in Commissione di presentare l'elenco dettagliato degli strumenti urbanistici *in itinere* da parte dei comuni interessati, che riguardano varianti, strumenti generali, piani di fabbricazione, piano regolatore generale, varianti a piani particolareggiati, piani di zona, piani per insediamenti produttivi, piani di risanamento urbanistico, piani di recupero urbanistico, piani di lottizzazione, con l'elenco di tutti i comuni. E' evidente che su questo andrà poi fatta una verifica e un aggiornamento perché i lavori della Commissione si sono svolti nel '90 ed è evidente che possono essersi verificate alcune novità per questi strumenti *in itinere* con la vecchia normativa. Ci sono dei casi in cui alcuni strumenti sono arrivati alla vigilia della pubblicazione nel BURAS e hanno dovuto percorrere da capo tutta la procedura a seguito dell'entrata in vigore della legge numero 45, non essendo contemplata in questa legge la norma transitoria. E' pur vero che la norma transitoria è stata formulata dalla Giunta nei primi mesi del '90, a ridosso dell'approvazione della legge, ma io credo che l'emendamento aggiuntivo alla norma transitoria della maggioranza faccia salve tutte le preoccupazioni poste in essere nell'intervento dell'onorevole Cogodi, senza stravolgimenti e con assoluta certezza che questi piani saranno comunque attuati seguendo le norme della legge numero 45, al di là della loro formazione col vecchio o col nuovo procedimento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.D.S.). Presidente, nonostante le nostre sollecitazioni, l'Assessore anche con questo intervento sostanzialmente elude la richiesta di mettere il Consiglio in condizioni di decidere con cognizione di causa, e nella chiarezza degli obiettivi, sull'articolo sicuramente più delicato e più importante della legge che oggi stiamo discutendo.

Tutti gli interventi hanno confermato che siamo d'accordo perché vengano fatti salvi gli atti dei comuni, che si deve consentire un loro perfezionamento senza l'inutile ripetizione de-

gli atti già deliberati dai Consigli comunali, a condizione, l'hanno detto tutti, e per ultimo il Capogruppo della Democrazia Cristiana, onorevole Soro, che siano rigorosamente coerenti con le prescrizioni della legge numero 45.

Però, signor Presidente, nonostante questa larga convergenza che si registra in Aula sulle garanzie e sugli obiettivi da perseguire, permane una grande e preoccupante incertezza sull'adeguatezza delle norme che il Consiglio regionale si accinge ad approvare per raggiungere questi fondamentali obiettivi. Noi siamo fortemente preoccupati, ma non ci lasciamo guidare neanche in questa circostanza dalla logica del sospetto, anche se il sospetto spesso è l'anticamera della verità. Ancora adesso non riusciamo a sapere quali sono gli atti concreti che si intendono far salvi, per cui riteniamo che sia assolutamente necessario e opportuno, anche per svincolare qualche consigliere regionale di maggioranza, particolarmente tormentato, da malintesi sensi di coerenza con discipline di partito o di gruppo, che il nostro emendamento, che lei si accinge a mettere in votazione, venga sottoposto alla valutazione del Consiglio a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Sanna è regolamentare. Indico quindi la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 26.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCANO

(Segue votazione a scrutinio segreto.)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MEREU SALVATORANGELO

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 26.

presenti	64
votanti	63
astenuti	1

maggioranza	32
favorevoli	29
contrari	34

(Il Consiglio non approva.)

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Atzori - Baroschi - Barranu - Cadoni - Carta - Carusillo - Casu - Casula - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Fadda A. - Fadda F. - Fadda P. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Meloni - Merella - Mereu O. - Morittu - Mulas F. - Mulas M. G. - Muledda - Onida - Oppi - Ortu - Pili - Piras - Planetta - Porcu - Pubusa - Ruggeri - Salis - Sanna - Satta A. - Satta G. - Scano - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Mereu Salvatoreangelo.)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare l'onorevole Manchinu sull'emendamento numero 19. Ne ha facoltà.

MANCHINU (P.S.I.). Per quanto riguarda l'ultima parte dell'emendamento che viene messo in votazione dove è scritto: "di cui alla legge numero 45 del 22 dicembre '85" si deve intendere: "22 dicembre '89"; c'è stato un errore materiale.

PRESIDENTE. Va bene. Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'articolo 4. Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

PORCU, Segretario:

Art. 5

Mancata determinazione sull'istanza di autorizzazione a lottizzare o di stipula della convenzione.

1. Nel caso in cui, trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il Consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l'interessato può avanzare l'istanza all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per l'intervento sostitutivo.

2. Entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita l'amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi 30 giorni.

3. Scaduto infruttuosamente detto termine, l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, procede, nei 10 giorni successivi, con proprio decreto alla nomina di un commissario ad acta che provvede a convocare, entro 60 giorni dal ricevimento dell'incarico, il Consiglio comunale per l'esame del piano ed adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi che si rendessero necessari.

4. Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il Sindaco non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l'interessato può avanzare istanza all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale, previo invito al sindaco ad adempiere entro un termine di giorni 30 e scaduto infruttuosamente detto termine, procede nei 10 giorni successivi alla nomina del Commissario ad acta, che provvede, entro 60 giorni dal ricevimento dell'incarico, alla stipula della convenzione avvalendosi, ove necessario, dell'opera di un notaio libero professionista.

PRESIDENTE. A questo articolo è collegato l'emendamento numero 30 aggiuntivo che era prima collegato all'articolo 9.

Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Zucca - Ladu L. - Satta G.

Dopo l'articolo 9 (5) è aggiunto il seguente:

Art. 9 bis

In casi straordinari di motivata impossibilità del Comune di provvedere nei termini previsti dagli articoli precedenti, il Sindaco, previa delibera del Consiglio comunale, propone al Presidente della Giunta regionale il termine entro cui provvedere e chiede i mezzi per comporre l'istruttoria.

Il Presidente della Giunta regionale, accertata l'esistenza del presupposto di cui al comma precedente, fissa il termine per provvedere e dispone per la fornitura dei mezzi necessari all'espletamento dell'istruttoria.

I poteri sostitutivi dell'Assessore regionale possono essere esercitati soltanto ove l'Amministrazione non provveda nel termine fissato ai sensi del comma precedente. (30)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ZUCCA (P.D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Io chiederei ai presentatori di valutare bene quando recita: "previa delibera del Consiglio comunale".

Forse è in vigore la legge numero 142 che fissa i poteri del sindaco, della Giunta e del Consiglio, in questo caso credo ci sia una intromissione e una sovrapposizione di competenze.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (P.D.S.). Noi vorremmo invitare a considerare non solo quel punto specifico ma l'insieme di questo articolo 5 e anche dell'emendamento che è stato presentato. Poi si potranno ricercare le formulazioni migliori sul piano formale.

Passi l'articolo 4 che definisce il potere sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali, è chiaro che si parla di sindaco in rapporto ad una procedura definita in sede locale che poi chiama il sindaco stesso a firmare la concessione edilizia. Passi l'articolo 4 laddove prevede interventi che si sostituiscono all'inerzia dell'amministrazione locale o alla non risposta che non sempre vuol dire inerzia, quando si tratta di concessioni singole che derivano ovviamente da una strumentazione generale poi attuativa già abbastanza definita e particolareggiata.

Ma in relazione all'articolo 5, di cui ci occupiamo e al potere sostitutivo della Regione in materia di approvazione, di strumentazione e di assetto del territorio, una lottizzazione non è — come dire — un diritto del cittadino, è un diritto dei cittadini essendo una parte del territorio comunale che viene disciplinata seppure ad iniziativa del privato, ma sempre con la valutazione e l'approvazione pubblica. Qui si torna alla cosiddetta certezza del diritto, un punto sul quale non sarà inopportuno riflettere maggiormente.

Ecco cosa intendevo, onorevole Assessore dell'urbanistica, quando mi riferivo a una concezione catastale dei diritti e delle certezze dei diritti; vi sono diritti dei cittadini non registrati in catasto che sono quelli di tutti noi di avere un assetto del territorio puntualmente e ordinatamente definito, in ragione della esplicazione e della partecipazione di tutti i poteri costituiti che non sono riducibili ad una procedura, che non sono riducibili ad una dimensione valutabile solo temporalmente, talvolta una amministrazione comunale che ha competenza a definire primariamente l'assetto del suo territorio non può fare per ragioni diverse dal non volerlo

puramente e semplicemente fare, ogni non risposta non è detto che sia frutto di inerzia o di cattiva volontà, e non può essere data qui con legge regionale una risposta così generale e generica espropriativa dei diritti degli enti locali. Insomma, non è che, quando si vuole, si invoca l'autonomia e non si fanno neppure i piani paesistici. Adesso ce li avete da gennaio, la Giunta aveva il tempo di esaminarli, di approfondirli, di confrontarli con tutte le amministrazioni, siamo quasi a giugno e c'è una nuova teoria che dice che prima bisogna confrontarli con gli enti locali. Perché non li avete confrontati? Perché non li confrontate? Ovviamente si confronteranno dopo, perché nel frattempo il tempo decorre e scade quel termine dei due anni utili e necessari.

Ora anche in questa materia vale l'autonomia ed è proprio qui che vale, laddove si interviene in modo puntuale e preciso sul territorio. Non può essere previsto un sistema generale come questo apparentemente funzionale, apparentemente razionale, ma che in realtà scardina i principi dell'ordinamento. Quando un comune non adempie perché non può adempiere, che ragione c'è che la Regione si faccia comune? La Regione deve fare la Regione e deve mettere quel comune in condizione di adempiere. Se per ipotesi permane e persevera l'inerzia, quando un comune ha i mezzi, allora certo il sistema surrogatorio si può adottare.

Ma noi conosciamo la realtà di questa Regione, la conosciamo, tutti abbiamo il dovere di conoscerla. Quando il Comune di Arzachena - cito uno dei tanti comuni - dovrebbe esaminare, in base al sistema legislativo, i piani e il comparto del Consorzio della Costa Smeralda e ad elaborare quei piani di comparto, hanno contribuito *équipes* di studiosi e di tecnici di altissimo livello per qualche anno, e vengono recapitati nel comune di Arzachena non quattro fascicoli ma forse quattro camion di carte e il Comune di Arzachena è dotato di un ufficio tecnico che in base alla popolazione, non so neppure se preveda un ingegnere o un geometra, è nella pratica impossibilità, e lo dice alla Regione, lo ha sempre detto, di esaminare con contezza, con cognizione. Il consiglio co-

munale di quel comune, se non ha i mezzi, e ovviamente non può dotarsi di un'*équipe* di ingegneri perché non avrà da esaminare i piani di comparto permanentemente, è una emergenza, è una situazione particolare, non può esaminarli. Infatti a suo tempo ci fu la richiesta del commissariamento *ad acta*. La Giunta regionale rispose no, non si commissaria un bel niente perché si deve tutelare la certezza dei diritti perché si ritrovino modi attraverso i quali un comune che deve deliberare possa deliberare sapendo quello che fa.

Abbiamo letto di recente sui giornali un'altra vicenda nel consiglio comunale di Olbia, che pure è una grossa città, che ha più mezzi, proposte di intervento consistente, incisivo sul territorio sono state illustrate in consiglio comunale, non da tecnici comunali, ma da tecnici privati, essendo gli unici che avevano conoscenza e certezza del contenuto di quegli atti.

O il Comune di Domus De Maria che ha competenza sulla lunga, delicata, larga, importante e rilevante striscia o ambito territoriale che chiamano di Chia (Domus De Maria è un piccolissimo comune con un geometra e un ufficio tecnico) e si trova le lottizzazioni presentate dai privati in quel di Chia, come fa a rispondere nei termini indicati, se non è dotato dei mezzi e degli strumenti per cui quel consiglio comunale, visto che ne ha il potere, possa deliberare sapendo quel che delibera? O deve invece, in capo a non so se 60 o 180 giorni, non essere più comune, mentre la Regione diventa comune e l'Assessore dell'urbanistica fa quello che dovrebbe fare il comune?

Tutto ciò non è ammissibile, non c'entra nulla la certezza del diritto, sono scorciatoie pericolose. Bisogna pensarci ancora a questa cosa, è troppo delicata, proprio perché in questa materia noi non stiamo trattando della lottizzazione del centro abitato.

Allora si propone un emendamento che il Consiglio non può non approvare e cioè il potere sostitutivo della Regione interviene qualora motivatamente quel comune richiede mezzi sufficienti per istruire gli atti; la Regione allora opera perché quel comune abbia questi mezzi. Possono essere mezzi a termine perché, ripeto,

non sempre i comuni debbono istruire lottizzazioni e un comune non deve dotarsi di chissà quale apparato permanente per istruire atti in una certa contingenza.

Solo se, una volta forniti i mezzi, quella amministrazione non adempie, non decide per il sì o per il no, solo allora si eserciti il potere sostitutivo. Noi abbiamo indicato nell'emendamento la dizione "mezzi" che non vuole dire necessariamente danari; potrà anche essere dato un contributo per fare una convenzione con il tecnico di fiducia del comune, ma ci potranno essere casi nei quali validissimi tecnici della Regione, e non solo dell'urbanistica, ma anche di altri uffici della Regione potranno costituire un'*équipe*, che abbia la fiducia di quel comune ovviamente, che si mette al servizio per il tempo necessario a istruire atti rilevanti e complessi in base ai quali quel comune deciderà. Ma, al di fuori di questo, non è consentito, non è lecito dire che si stanno accelerando le procedure, in realtà si sta sostituendo la Regione ai comuni, si sta sostituendo l'assessore al sindaco, la Regione, invece di essere il primo elemento di un ordinamento autonomistico, si fa comune e l'intervento in questa materia delicatissima può risultare utile, ma può risultare anche abbastanza delicato.

Così, in nome delle procedure, delle accelerazioni e dei diritti si fanno ingiustizie e si espropria il potere locale. Ecco perché intervengo sull'articolo e sull'emendamento per chiedere una riflessione. Si ipotizzi pure questo articolo, ma venga almeno mitigato attraverso un emendamento che ponga l'amministrazione locale in condizioni di adempiere. Se poi i mezzi non siano richiesti, e allora è vera inerzia, o i mezzi richiesti e forniti non vengano utilizzati, allora oltre l'inerzia vi è anche un'altra responsabilità, è chiaro che in questo caso il mondo non si può fermare, allora si può intervenire in altro modo, in via surrogatoria.

Questo è il senso di questo emendamento che non vuole intralciare il sistema che si è individuato ma semplicemente garantirlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Signor Presidente, Assessore, io solleciterei a riconsiderare per un attimo la normativa qui proposta, perché è pur vero che è vigente una legge numero 142 che attribuisce addirittura potestà statutaria e regolamentare ai comuni, come è altrettanto vero che la materia urbanistica è competenza primaria della Regione autonoma della Sardegna. Però bisogna combinare i due poteri.

Io non credo che la strada da seguire sia quella di una Regione che fissa fin nei minimi particolari le procedure; io credo che sia molto più opportuno che la Regione obblighi i comuni a dotarsi di procedure, cioè in caso di inerzia, o di mancata risposta al cittadino che chiede uno strumento urbanistico, sia esso un piano, sia esso una concessione, lo strumento regolamentare del comune, lo statuto del comune deve aver fissato quali sono le procedure. In questo modo facciamo salva l'autonomia dei comuni che adottano le procedure idonee, anche secondo le proprie dimensioni perché, una cosa è il Comune di Las Plassas dove vi sono 220 abitanti e sei mesi sarebbero certamente troppi; altra cosa è il Comune di Cagliari dove con 220 mila abitanti (cioè un rapporto di uno a mille) forse cinque mesi sarebbero pochi, per un comune la cui complessità urbanistica è quella poc'anzi ricordata, probabilmente per l'esame dei piani della Costa Smeralda cinque mesi non bastano.

Voglio dire che questa autonomia che lo Stato ha riconosciuto ai comuni non possiamo proprio noi negarla con una procedura che interviene nel modo di funzionare dei comuni stessi. D'altra parte siccome è materia di nostra competenza siamo noi che dobbiamo dire ai comuni che, essendo in formazione gli statuti e i regolamenti, devono prevedere questa procedura.

Quindi io inviterei la Giunta a riconsiderare questa proroga nel senso che sto dicendo. Io non dico di non regolamentare perché altrimenti lasciamo indefinita una materia che è meglio definire, avendo rispetto però dell'autonomia reale che devono avere i comuni per autoregolamentarsi, dando loro un termine per l'approvazione di regolamenti e dello statuto, imponendo loro che li rispettino.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Signor Presidente, io concordo sul fatto che ogni qualvolta ci si riferisce al controllo sull'attività degli enti locali si entra in un campo piuttosto delicato, ma non condivido francamente l'analisi fatta poc'anzi.

Ripeto, caro onorevole Cogodi, non si tratta di diritti catastali, del diritto di chiara proprietà di chi ha presenza nel catasto. Il diritto, lei me lo insegna perché è un uomo di diritto, è il fondamento della giustizia nel nostro Paese, o almeno, dovrebbe essere così. Allora credo che, se si è conseguenti all'analisi fatta, quando si dice che bisogna dare mezzi ai comuni, e questo è vero, questa legge prevede che noi diamo mezzi ai comuni, diamo risorse finanziarie perché i comuni attivino la condotta urbanistica e quindi possano convenzionarsi con professionisti di livello a seconda delle loro esigenze con le risorse della Regione. Questa condotta urbanistica viene estesa ai comuni fino a 10 mila abitanti, cioè quella fascia di comuni che ha una materia delicata da esaminare, si parlava di Arzachena, si può parlare di Dorgali, si può parlare di altri comuni, mentre sicuramente dopo i 10 mila abitanti i Comuni hanno figure professionali proprie all'altezza del compito.

Tra l'altro, se noi andiamo a leggere attentamente i termini, non sono termini perentori, sono termini ordinatori e anche di lunga scadenza perché non sono solo due mesi della concessione, ma si arriva ben oltre, quasi al raddoppio, e per i piani attuativi non si tratta di sei mesi ma arriviamo quasi a un anno.

Ora io credo di poter dire con molta serenità che se un comune, qualunque esso sia, con le strutture che può mettere su con i fondi della Regione che questa legge gli mette a disposizione, non riesce a dare una risposta che può essere negativa o positiva, anche una risposta interlocutoria nel senso di chiedere un completamento di istruttoria, ripartendo quindi da

zero, con i termini, a mio avviso bisogna salvare il principio, perché la pubblica amministrazione, non solo gli enti locali, anche l'amministrazione, non solo gli enti locali, anche l'amministrazione regionale e quella statale devono dare risposte in tempi certi, o quanto meno in tempi prevedibili ai cittadini, anche se la materia è delicata.

Quindi francamente anche l'emendamento aggiuntivo proposto dai colleghi del P.D.S. non annulla assolutamente la validità della strumentazione che noi prevediamo all'articolo 4 e 5 anche se, leggendo l'emendamento aggiuntivo, vi è qualche contrasto con la normativa delle competenze, perché il sindaco non può presentarsi in consiglio comunale, per esempio, e proporre al Presidente della Giunta regionale il termine entro cui provvedere, o chiedere i mezzi quando si tratta di una concessione che non può essere delegata al consiglio comunale, per esempio.

Quindi la materia è complessa, ma credo che sia comunque una maggiore garanzia per tutti di individuare dei tempi. Tra l'altro si sa che la Regione è ricorsa rarissimamente, e ricorrerà rarissimamente, allo strumento del Commissario *ad acta*, ma già la presenza di questa possibilità pone sicuramente l'ente locale in condizione di esaminare gli atti e le richieste più speditamente e con maggiore senso di responsabilità e pronunciarsi di conseguenza. Questo lo chiedono gli stessi comuni, gli stessi amministrati a qualunque categoria appartengano.

E' vero, come dice l'onorevole Baroschi, che questo può essere anche recepito nello statuto, diventando così una affermazione ancora maggiore di principio, un'autoregolamentazione. Su questo noi possiamo dare delle indicazioni, onorevole Baroschi, il Consiglio regionale è un organo legislativo, può dare raccomandazioni. Siccome lo statuto è la carta d'identità del comune che ha piena libertà e autonomia nel vararsela come ritiene opportuno, nell'ambito ovviamente delle competenze che può recepire uno statuto, è evidente che anche questo è un rafforzativo, ma non è in contrasto - a mio modo di vedere - con questa norma che

è garantista, non solo del singolo cittadino, ma dell'amministratore stesso che, se chiamato in causa, potrebbe anche rispondere in certi casi anche di eventuali danni.

Bisogna avere anche il coraggio di dire di no anziché tenere la gente in sospenso nell'impossibilità di sapere qual è il futuro delle proprie proposte. Bisogna avere il coraggio di dire di no, perché molte volte non è che non si risponde perché non si può rispondere, ma perché non si ha il coraggio di dire di no e allora si tergiversa. Si deve avere il coraggio di dire di no, se è necessario, in modo che il cittadino sappia qual è la risposta e possa eventualmente, se ritiene di essere stato leso nei suoi diritti, ricorrere agli altri gradi della giustizia che esistono nel nostro Paese.

Questo è il significato di questa norma che non è repressiva ma che ha senso proprio perché noi andiamo a dare risorse finanziarie e andiamo quindi a dare strumenti che i comuni chiedono giustamente e dei quali hanno bisogno per poter risolvere questi problemi. Pertanto la Giunta non accoglie l'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 30. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Riprendiamo l'articolo 7. A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti.

MANCHINU (P.S.I.). Ritiro l'emendamento numero 21 a firma Manchinu.

PRESIDENTE. Sono ritirati gli emendamenti numero 21 e 24, restano gli emendamenti numero 2 e 22.

E' stato presentato un altro emendamento, il numero 33. Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Soro - Zucca - Manchinu - Meloni

Art. 7

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

I piani territoriali paesistici debbono essere redatti:

a) per l'intero ambito territoriale costiero ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45;

b) per gli ambiti territoriali individuati ai sensi delle leggi 29 giugno 1939 n. 1497 e 8 agosto 1985 n. 431.

Essi possono, altresì, essere estesi a ulteriori ambiti territoriali. (33)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 33. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Uno dei presentatori dell'emendamento numero 2 ha facoltà di illustrarlo.

MANCHINU (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Uno dei presentatori dell'emendamento numero 22 ha facoltà di illustrarlo.

FADDA ANTONIO (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Riprendiamo l'esame dell'articolo 13. A questo articolo era stato presentato l'emendamento numero 23. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ZUCCA (P.D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

TARQUINI, *Segretario*:

Ordine del giorno Soro - Fadda Antonio - Merella sull'individuazione delle diverse tipologie abitative.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che la legge n. 45 all'articolo 3 individua attraverso le direttive e i vincoli uno degli strumenti fondamentali della pianificazione regionale alla quale debbono fare riferimento i diversi livelli sotto ordinati;

PREMESSO che le direttive in materia di classificazione dei centri urbani e di standard urbanistici relativi alle zone omogenee A-B-C-D-E-F-G-H non sono più rispondenti agli obiettivi della legge n. 45 e alle realtà insediative economiche e sociali delle diverse aree della Sardegna,

impegna

la Giunta regionale e più specificatamente l'Assessore dell'urbanistica a predisporre entro quattro mesi le direttive e i vincoli ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 45, all'interno delle quali siano rappresentate in modo coerente con le realtà urbanistiche culturali ed ambientali, sociali ed economiche, le diverse tipologie

insediative al fine di evitare l'applicazione di norme inadeguate al contesto, esclusivamente basate su parametri schematicamente riconducibili al solo numero degli abitanti. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'ordine del giorno ha facoltà di illustrarlo.

SORO (D.C.) Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (P.D.S.). Signor Presidente, sostanzialmente ho anticipato in un breve intervento precedente il giudizio su questo ordine del giorno, che avevo già avuto modo di vedere in via informale e che adesso è stato formalizzato. Io inviterei i presentatori a volerlo puramente e semplicemente ritirare, perché non dice nulla di nuovo rispetto a quanto è contenuto nella legge, però assegnando quattro mesi di tempo alla Giunta regionale perché vengano presentati le direttive e i vincoli, in buona sostanza contrasta con la legge stessa.

La legge numero 45 fissa i termini entro cui la Giunta regionale doveva o avrebbe dovuto predisporre e presentare le direttive e i vincoli; in certi casi i termini sono di un anno, in altri casi sono di sei mesi. Questi termini sono tutti abbondantemente scaduti, e non è che le direttive e i vincoli non hanno completato il loro itinerario, non l'hanno neanche iniziato, non c'è neppure una prima proposta. Come può un Consiglio regionale di fronte ad incombenze che derivano da una legge, dare termini diversi da quelli che la legge stessa ha stabilito? Si faccia pure finta di nulla, si giustifichi nel modo che si vuole, se giustificazioni si hanno, il fatto che, a diciotto mesi, a venti mesi, dall'approvazione della legge numero 45, a dieci mesi dalla scadenza del termine, la Giunta non ha predisposto questi atti, si stia zitti o si trovino giustificazioni, però è del tutto inopportuno, io arrivo a dire illegittimo, che con un ordine del giorno di fatto si prolunghino termini che erano già definiti in legge. Il Consiglio regionale ritiene che questa Giunta, siccome non fa quello che deve fare, anziché di

sei mesi avrebbe bisogno di 16 anni per pensare alle direttive su cui i comuni debbono fondare la nuova strumentazione urbanistica? Allora faccia un articolo di legge e dica che gli dà 16 anni. Ma non può con un ordine del giorno modificare dei termini stabiliti con una legge.

Per cui faccio un invito che può sembrare un richiamo anche severo, ma in realtà è un'assoluzione politica, è un salvacondotto gratuito per di più *inutiliter dato*. Perché il termine che è stabilito in legge, rimane in legge e la Giunta è inadempiente e rimane inadempiente e non potrà addurre il fatto che il Consiglio oggi le dà altri quattro mesi, per cui nei tre mesi prossimi non farà nulla perché il Consiglio ha ampliato i termini con un ordine del giorno. Quel termine è legge e può essere modificato solo con legge.

E questo è puramente e semplicemente un espediente che viene dato senza che la Giunta abbia minimamente risposto alle domande che sono venute, non solo dall'opposizione ma anche da settori della maggioranza. A che punto è l'attuazione della "45"? I piani paesistici, le direttive, i vincoli? Questo ha detto il Consiglio in questa discussione. Non è tanto questa legge che è stata discussa, che è stata anche stemperata nei suoi aspetti peggiori, che è stata migliorata. La legge che uscirà dal Consiglio contiene ancora punti che non si possono valutare positivamente, ma prima conteneva dei punti (quelli che si è accettato di togliere) che erano davvero cose che, per come erano congegnate, nel modo più assoluto, non si potevano non solo votare, ma neanche discutere.

In ogni caso anche quest'ordine del giorno contiene questo senso di limitatezza di questo intervento politico. La Giunta non ha voluto rispondere, il Consiglio ha chiesto, e non solo l'opposizione, e la Giunta nulla dice. Però non la si dia in modo surrettizio una assoluzione che sarebbe del tutto inutile, prorogando termini che sono improrogabili con ordini del giorno, perché - ripeto - questi termini sono in legge e purtroppo sono stati già grandemente disattesi dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.) Signor Presidente, io volevo chiedere a coloro che hanno presentato l'ordine del giorno di valutare bene un piccolo particolare. Nell'ordine del giorno noi stiamo fissando dei termini alla Giunta; siamo in sede di approvazione di una legge, i termini quindi devono essere fissati dalla legge, almeno a mio modo di pensare. Se c'è questa necessità, si istituisca un articolo di legge che fissa i termini, perché altrimenti non si impegna nessuno, lo sappiamo molto bene, è una espressione politica, meramente politica, ma non vincolante. Quindi io chiederei ai presentatori di valutare bene le cose, c'è poi un altro aspetto: per i vincoli, essendo già scaduti i termini fissati dalla legge numero 45, una volta scaduti quei termini il cittadino è andato avanti. Io mi chiedo se oggi, dopo aver lasciato scadere questi termini, è ancora possibile e soprattutto giusto che ne fissiamo degli altri. A me pare che questo contrasti con i diritti del cittadino, che ha necessità di trovarsi di fronte ad una amministrazione che dice esattamente quello che vuole fare e lo fa. Oggi ci troviamo di fronte ad una amministrazione che non fa quello che ha detto di voler fare e poi vuole nuovamente porre dei vincoli. A me sembra che questa sia, come dire, una copertina molto corta che copre, in quest'Aula, ma non fuori, un problema che avremmo dovuto affrontare in maniera diversa. Non sono quindi d'accordo con l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Antonio Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA ANTONIO (P.S.I.). Una lettura meno affrettata dell'ordine del giorno avrebbe portato a concludere, signor Presidente, che nell'impegnare la Giunta, assegnando un termine entro il quale emanare le direttive già stabilite per legge, si impegna la Giunta stessa, e in maniera particolare l'Assessore dell'urbanistica, a tener conto nell'emanare le cosiddette direttive di una serie di considerazioni di carattere sociale ed economico che interessano in maniera particolare i centri storici.

E' emersa la necessità di una riconsiderazione del decreto di individuazione degli am-

biti e dei comuni interessati ai centri storici e quindi la necessità di formulare una direttiva chiara che, in base a considerazioni di carattere sociale, culturale, economico ed urbanistico, presenti una situazione di certezza e di diritto per gli amministratori comunali che oggi, privati di questa certezza sono impossibilitati a dare risposte certe ai cittadini. Quindi è un richiamo doveroso e un impegno, non soltanto per quanto riguarda i termini ma è anche un vincolo per quanto riguarda le direttive attinenti agli interventi nel centro storico.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Signor Presidente, mentre dichiaro di accogliere come raccomandazione questo ordine del giorno, e concordo con le osservazioni fatte dal consigliere Fadda che ha illustrato le premesse di questo ordine del giorno che forse sono sfuggite ad altri, vorrei senza polemica, onorevole Cogodi, dirle molto semplicemente una cosa: io sono abituato, quando lei parla, ad ascoltarla con molta attenzione, con molta stima e rispetto, mentre lei questa mattina, mentre l'Assessore dava le risposte a quanto lei poco prima aveva detto, ha ritenuto più opportuno stare fuori dall'Aula consiliare.

Io le risposte gliele ho date e potranno anche non piacerle. Siccome lei è molto preciso, onorevole Cogodi: la legge urbanistica parla di direttive entro 6 mesi per le zone agricole, mentre parla di un anno per le altre zone. Io le ho spiegato, e lei lo sa molto bene, che, per esempio, le convenzioni con gli esperti, la Corte dei conti, dopo dieci mesi, un anno, non le ha ancora registrate.

Ma, a parte queste motivazioni di carattere tecnico, che nulla tolgono al dovere di rispettare le norme e i tempi, io le ho detto questa mattina, e le ripeto, che l'Assessorato sta per presentare in Giunta a brevissima scadenza, prima dell'estate, le direttive richiamate dalla

legge numero 45, non voglio però ripetere le cose che questa mattina ho già detto. Lo spirito dell'ordine del giorno credo che sia diverso perché affronta specificatamente il problema raccomandando che in sede di discussione di queste direttive si tenga conto di alcune problematiche legate a una migliore definizione dei centri storici e degli *standard*. Grazie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno a firma degli onorevoli Soro, Fadda Antonio, Merella. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Si procede alla votazione finale per appello nominale del disegno di legge numero 113. E' estratto il numero 73, corrispondente al nome del consigliere Tamponi. Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Tamponi.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Edoardo Usai. Ne ha facoltà.

USAI EDOARDO (M.S.I.-D.N.). Per annunciare il voto contrario del Movimento Sociale Italiano. Questo voto contrario è consequenziale a quello che noi abbiamo espresso in sede di votazione della legge urbanistica. Tutte le riserve e tutte le considerazioni che noi facemmo in quella occasione, si sono rivelate ahimè delle considerazioni valide. Noi voteremo contro anche questo disegno di legge perché da una madre quale era la legge urbanistica, cioè una madre malata non poteva che nascere una figlia malata. Noi voteremo contro anche questa volta.

TARQUINI, *Segretario, procede all'appello.*

Rispondono sì i consiglieri: Tamponi - Tarquini - Tidu - Usai S. - Atzori - Baroschi - Carta - Carusillo - Catte - Corda - Degortes -

Deiana - Desini - Fadda A. - Fadda F. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu S. - Manchinu - Merella - Mereu O. - Mulas F. - Mulas M. G. - Onida - Oppi - Pili - Piras - Satta A. - Selis - Serra - Serra Pintus - Soro.

Rispondono no i consiglieri: Urraci - Usai E. - Zucca - Barranu - Cadoni - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Ladu L. - Manca - Muledda - Ortu - Porcu - Pubusa - Ruggeri - Sanna - Satta G. - Serri.

Si sono astenuti i consiglieri: Ladu G. - Morittu - Planetta - Salis - Serrenti - il Presidente Mereu Salvatorangelo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	60
votanti	54
maggioranza	28
astenuti	6
favorevoli	35
contrari	19

(*Il Consiglio approva.*)

Fissazione di termine per l'esame in Commissione

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serrenti. Ne ha facoltà.

SERRENTI (P.S.d'Az.). Brevissimamente, signor Presidente, per ricordare che il Gruppo sardista ha presentato da oltre un anno una proposta di legge, la numero 47, che, per avventure varie, non si riesce a discutere e a portare a termine.

Quindi chiediamo, sulla base dell'articolo 100, primo comma, del Regolamento, che vengano fissati i termini per il richiamo e chiediamo, signor Presidente, che vengano fissati in trenta giorni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (M.S.I.-D.N.). Se non ho capito male il disegno di legge di cui parla l'onorevole Serrenti è in discussione nella quinta Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serrenti. Ne ha facoltà.

SERRENTI (P.S.d'Az.). Si tratta della legge sulla cultura, signor Presidente, di cui abbiamo cominciato la discussione molto tempo fa in Commissione. Si era deciso di fare una audizione di esponenti del mondo scientifico e universitario, cosa che è stata fatta in parte, oltre un mese fa, non si capisce per quale ragione non si riesca a stabilire un criterio di discussione che ci porti alla conclusione.

Pertanto, poiché riteniamo che la legge sia importante, la richiamiamo in Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (M.S.I.-D.N.). Noi non siamo d'accordo su questa proposta, crediamo che la quinta Commissione debba fare la sua discussione, debba approfondire le cose.

Si tratta di una legge particolarmente delicata, non c'è soltanto la questione della cultura, ma anche della lingua sarda. Sono questioni molto delicate che hanno bisogno di particolare attenzione e cura.

Non pensiamo che sia questa legge urgentissima, ci sono altri provvedimenti che dovrebbero essere esitati anche prima. Bisogna

approfondire le cose, perciò chiediamo che si continui normalmente nell'*iter* ordinario di questa legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Serrenti, in base all'articolo 100 del Regolamento, chiede che la Commissione entro trenta giorni esamini ed esiti la proposta di legge. Dopo di che, se la Commissione non lo avrà fatto, a termini di Regolamento, verrà iscritta all'ordine del giorno del Consiglio il che non significa che si stia togliendo alla Commissione la libertà di esaminarla, di approfondire e di avere tutti i colloqui che vorrà avere, ma che, a termini di Regolamento, se entro trenta giorni la Commissione non avrà esitato il provvedimento di legge esso verrà iscritto all'ordine del giorno del Consiglio.

Se non vi sono altri interventi sulla proposta dell'onorevole Serrenti la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata)

I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 18.

La seduta è tolta alle ore 13 e 50.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.

Dott. Pietro Collari

Testo dell'interpellanza e delle interrogazioni annunziate in apertura di seduta

Interpellanza Serra Pintus sul mancato rinnovo degli organi della Consulta femminile regionale.

La sottoscritta

chiede di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale in ordine al mancato rinnovo degli organi della Consulta femminile regionale e al conseguente anomalo funzionamento della stessa. La sottoscritta fa rilevare che la seconda Consulta femminile regionale, regolarmente costituita ed insediata il 16 novembre 1979 dal Presidente del Consiglio, in base all'articolo 7 dello Statuto della stessa Consulta, è decaduta nel 1984 ma che tale organismo continua ad operare privo per giunta dell'apporto di numerose componenti femminili.

La interpellante segnala pertanto l'esistenza di una vera e propria illegittima gestione di tale organismo, in quanto ciò che è previsto dall'articolo 7 dello Statuto della Consulta femminile regionale circa la sua composizione, non risulta abbia avuto piena attuazione. Infatti tale articolo 7, così recita: "Le componenti della Consulta, sia effettive che supplenti, sono designate dalle singole associazioni, commissioni, organizzazioni, movimenti o consulte di cui all'articolo 5, entro 60 giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale e restano in carica quanto il Consiglio stesso. Le nomine sono ratificate dal Presidente del Consiglio".

La mancata osservanza di questa fondamentale norma statutaria per la legislatura in corso e per quella passata rende priva la Consulta di ogni titolo ad esercitare attività di rappresentanza, mentre risulta che essa continui ad operare in nome e per conto della Consulta, mentre nei fatti essa esprime l'orientamento e le indicazioni esclusive di alcune ben individuate componenti politiche con l'aggravante della utilizzazione dei fondi regionali annualmente stanziati in bilancio.

La interpellante chiede al Presidente del-

la Giunta regionale e all'Assessore regionale competente la verifica delle condizioni oggettive della rappresentanza della Consulta, che dovrebbero essere certificate dal Presidente del Consiglio, prima della emissione del decreto del Presidente della Giunta regionale per l'assegnazione del contributo regionale annuale, previsto dall'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1979, n. 53. (152)

Interrogazione Giagu, con richiesta di risposta scritta, sul mancato pagamento da parte della Regione degli indennizzi per il fermo biologico e sulla politica a favore della pesca.

Il sottoscritto

chiede di interrogare l'Assessore regionale dell'ambiente per sapere quali siano le ragioni che sino ad oggi hanno impedito di corrispondere ai pescatori sardi interessati le indennità previste per il fermo biologico. Tale lungaggine burocratica pesa negativamente su una categoria di lavoratori che paga lo scotto di molteplici carenze esistenti nella legislazione regionale e che pertanto si trova penalizzata rispetto ai lavoratori della stessa categoria che opera in altre regioni, specie quelle del Sud.

Al riguardo c'è da ricordare che il fermo biologico di per sé utile sotto il profilo ambientale e sul piano economico è un ulteriore mancato guadagno che si aggiunge ad altri fattori negativi come il maltempo, scarsità di pescato, etc.

Nella circostanza l'interrogante, mentre sollecita un efficace intervento dell'Assessore regionale dell'ambiente per una rapida definizione del contenzioso esistente fra i pescatori e la Regione, chiede un ulteriore interessamento per la definitiva approvazione in aula del disegno di legge n. 161, recante "Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività della pesca" che, se approvato e reso operante in tempi brevi, potrebbe determinare un reale processo di sviluppo dell'attività peschereccia in genere, sia per il potenziamento della flotta, sia per gli allevatori di molluschi lamellibranchi e relative strutture di allevamento, di distribuzione e di vendita. (205)

Interrogazione Soro, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata attuazione della legge regionale 31 luglio 1990, n. 35, "Partecipazione della Regione Sarda alla creazione della fondazione e al finanziamento del premio intitolato a Costantino Nivola".

Il sottoscritto

PREMESSO che la legge regionale in oggetto, scaturita da una proposta di legge unitaria di cui il sottoscritto era primo firmatario e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, prevede la partecipazione della Regione sarda alla creazione della fondazione e al finanziamento del premio intitolato a Costantino Nivola;

– che la stessa legge prevede che l'Amministrazione regionale promuova d'intesa col Comune di Orani la costituzione della fonda-

zione con apposito atto pubblico e che con l'atto costitutivo venga adottato lo Statuto della fondazione medesima;

– che per il perseguimento degli scopi previsti dalla legge sono state stanziare lire 1.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1990 e lire 250.000.000 per gli anni successivi;

– considerato che a tutt'oggi, ad oltre nove mesi dall'approvazione della legge, non risulterebbe adottato alcun provvedimento relativo all'articolo 3 (Costituzione e Statuto della fondazione),

chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore dei beni culturali per conoscere quali siano i motivi che hanno impedito finora l'attuazione della legge e quali provvedimenti intendano adottare per rimuoverli. (206)